LEGGE 11 febbraio 1983, n. 15 (pubblicata il 22 febbraio 1983)

Riforma del sistema pensionistico.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 febbraio 1983.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONI

Art. 1

Istituzione del Fondo Pensioni e soggetti tutelati

E' istituito il "Fondo Pensioni" per l'esercizio di una assicurazione obbligatoria nei confronti delle categorie di lavoratori e di un'assicurazione facoltativa alla quale possono iscriversi anche coloro che, pur non rientrando in tali categorie, siano tuttavia in possesso della residenza.

Sono considerati soggetti all'assicurazione generale obbligatoria i lavoratori dipendenti di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità maggiori di anni 14, di cui all'art. 19 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 ed inoltre:

a) i coltivatori diretti, affittuari coltivatori e coloni, nonchè i familiari coadiuvanti iscritti nello stesso stato di famiglia del titolare e inoltre ogni altro soggetto che, singolarmente o associato, esercitino professionalmente ed esclusivamente una attività organizzata per la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e connesse, reputando connesse a quelle dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti dell'azienda e godono di un reddito annuo di almeno L. 4.000.000 se soli, oltre a lire 2.000.000 per ogni familiare coadiuvante;

b) i titolari e contitolari di licenza, persone fisiche, nonchè i familiari coadiuvanti iscritti nello stesso stato di famiglia del titolare i quali esercitino professionalmente ed esclusivamente una attività artigianale e godono di un reddito annuo di almeno L. 8.400.000 per ciascun titolare o contitolare oltre a L. 4.200.000 per ogni familiare coadiuvante;

c) i titolari e contitolari di licenza, persone fisiche esercenti professionalmente ed esclusivamente una attività intermediaria nella circolazione dei beni, ovvero altre attività ausiliarie di quelle qui indicate, purché godano di un reddito annuo di almeno L. 8.400.000 per ciascun titolare o contitolare;

d) le persone fisiche titolari o contitolari di licenza industriale a carattere imprenditoriale il cui reddito non deve essere inferiore a L.8.400.000 per ciascun titolare o contitolare;

e) i liberi professionisti purchè risultino fruire di un reddito annuo di almeno L.8.400.000 e dimostrino di aver esercitato professionalmente nell'anno di competenza.

L'accertamento della professionalità è affidato all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Coloro che non raggiungono il minimo di reddito della presente legge, devono versare i contributi sulla base del reddito minimo qui previsto.

I minimi di reddito previsti ai punti a), b), c), d), e), sono rivalutati annualmente con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale al fine di raggiungere entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'equilibrio delle gestioni.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo di cui alla presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato soggetti alla Legge 8 marzo 1927 n. 7.

La pensione sociale è erogata ai soggetti di cui all'art. 23 della presente legge.

Art. 2

Ordinamento tecnico e bilanci del Fondo

Il Fondo è ordinato:

a) per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria, con il sistema tecnico finanziario della ripartizione integrato dalla costituzione di un fondo di riserva di cui al successivo art. 92;

b) per l'esercizio dell'assicurazione facoltativa, con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.

L'Istituto provvede annualmente alla compilazione di rendiconti separati per le due assicurazioni e, in quelli riguardanti l'assicurazione obbligatoria, tiene contabilmente distinti i dati afferenti alle pensioni ordinarie dai dati afferenti alle pensioni privilegiate, secondo le norme contenute negli artt. 92 e 93.

I rendiconti sono sottoposti al controllo della Commissione Generale ai sensi dell'art. 6, numero 2 della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

Art. 3

Soggetti

Soggetti dell'assicurazione obbligatoria sono i lavoratori subordinati ed autonomi di cui al precedente art. 1, lo Stato e ogni altro datore di lavoro pubblico o privato.

Art. 4

Obbligo assicurativo

L'obbligo assicurativo decorre dalla data di inizio di un'attività svolta in età di lavoro, compresa nell'obbligo stesso. Esso perdura fino alla cessazione completa di tale attività.

L'età di lavoro, ai fini della presente legge, è fissata in non meno di 14 anni.

Responsabili integralmente dell'osservanza dell'obbligo assicurativo, per i lavoratori subordinati, sono i rispettivi datori di lavoro, mentre per i lavoratori autonomi, si procede d'ufficio all'accertamento delle persone soggette all'obbligo stesso, sulla base delle iscrizioni esistenti nell'Ufficio Tributario, di quelle anagrafiche e delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Permane l'obbligo assicurativo nei casi di temporanea assenza dal lavoro quando i lavoratori continuano a percepire in tutto o in parte la retribuzione.

Permane l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi durante tutto il periodo in cui risultano legittimamente iscritti come tali nei registri dell'Ufficio Tributario.

Art. 5

Contributi e concorso dello Stato

Si provvede agli oneri della assicurazione obbligatoria mediante contribuzioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato, che vi partecipa come tale e come datore di lavoro di quanti svolgono una attività retribuita alle sue dipendenze.

Il contributo per i lavoratori subordinati è stabilito nella misura del 10% della loro retribuzione e grava nella misura dell'8,40% sul datore di lavoro e dell'1,60% sul lavoratore; di tale contributo l'aliquota dell' 87% è destinata alla copertura delle spese per le pensioni ordinarie e la residua aliquota del 13% è destinata alla copertura delle spese per le pensioni privilegiate.

Il contributo, per i lavoratori autonomi compresi nella tutela assicurativa, è stabilito in un'addizionale all'imposta di sicurezza sociale fissata dall'art. 15 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42, pari al 10% dei loro redditi; il relativo gettito è ripartito secondo le aliquote indicate nel secondo comma ai fini ivi stabiliti.

Il contributo per i coloni grava nella misura del 1,60% su di loro e nella misura dell'8,40% sui rispettivi concedenti.

Il contributo per gli apprendisti, di cui alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7 e successive modifiche, è a totale carico dello Stato.

Inoltre lo Stato concorre al risanamento dell'eventuale disavanzo annuale delle singole gestioni di cui al fondo pensioni previsto dall'art. 1. Comunque l'intervento dello Stato riferito alle singole gestioni, non può superare il 25% delle entrate contributive annuali delle gestioni stesse, fermo restando un contributo di almeno il 10%. Si fa eccezione per la gestione del fondo agricoltori per la quale il risanamento è previsto al successivo art. 86.

L'aliquota del contributo di cui al presente articolo sarà riconsiderata annualmente dalla Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che proporrà al Consiglio Grande e Generale le eventuali modifiche al fine di mantenere l'equilibrio del fondo pensioni.

Art. 6

Retribuzione e contribuzione dei lavoratori subordinati

La retribuzione soggetta a contributo, per i lavoratori subordinati, è quella considerata dall'articolo 34 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42. Se la retribuzione, ragguagliata a giornata, risulta inferiore al 50% della retribuzione giornaliera media di cui all'art. 54, la retribuzione stessa si considera tuttavia pari a tale cifra giornaliera ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva.

Detto importo potrà essere variato con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale.

La riscossione del contributo assicurativo viene effettuata dall'Istituto unitamente all'imposta di sicurezza sociale prevista dall'art. 15, lettera a), gruppo I, della Legge 22 dicembre 1955 n. 42, nel modo stabilito dal terzo comma dell'art. 33 della legge stessa, in base ad un'unica denuncia mensile costituita da un elenco nominativo dei dipendenti da redigersi su di apposito modulo.

Nelle denuncie, da presentare entro il 15 del mese successivo, a quello cui essa si riferisce, debbono essere fra l'altro indicati per ciascun nominativo:

a) il numero dei contributi giornalieri dovuti nel mese considerato che è pari a quello delle giornate di effettiva prestazione di lavoro o di ferie pagate nel corso del mese stesso, permessi sindacali e politici, festività retribuite;

b) l'importo, osservato l'obbligo del minimale, della retribuzione relativa al mese considerato per le giornate di lavoro o di ferie pagate;

c) l'importo del corrispondente contributo assicurativo;

d) l'importo della retribuzione effettivamente corrisposta nel mese per le giornate di lavoro o di ferie pagate;

e) l'importo dei corrispondenti imposta e contributo di sicurezza sociale di cui agli artt. 15 lettera a), gruppo I, e 33 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42;

f) gli estremi del relativo versamento sul conto corrente bancario intestato all'Istituto.

I contributi per i lavoratori a domicilio sono riscossi con un modulo speciale di denuncia mensile, da presentarsi nel termine previsto per la generalità dei lavoratori ed in cui debbono essere tra l'altro indicati per ciascun dipendente:

1) il numero delle giornate di occupazione in base alle tabelle istituite dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, punto 5, della Legge 30 giugno 1964 n. 37;

2) l'importo, osservato l'obbligo del minimale, della retribuzione relativa al mese considerato e quello della retribuzione effettivamente corrisposta nel corso del mese stesso;

3) il rispettivo importo del contributo assicurativo, nonchè quello dell'imposta di sicurezza sociale di cui agli artt. 15, lettera a), gruppo I, e 33 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42.

I contributi per i lavoratori addetti ai servizi familiari fino a diversa decisione adottata dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, punto 6), della Legge 30 giugno 1964 n. 37, sono ragguagliati ad una retribuzione media pari al 50% della retribuzione, rapportata a giornata, di cui

all'art. 54 che segue, per i domestici soggetti all'obbligo assicurativo, si procede alla riscossione relativa con un modulo speciale di denuncia in cui, per ciascun dipendente, sono fornite le notizie di cui al quarto comma, lettera a), e di quelle di cui ai punti 2) e 3) del quinto comma del presente articolo, commisurando alla retribuzione media anzidetta anche il contributo e l'imposta di sicurezza sociale.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento integrale dei contributi e dell'imposta di sicurezza sociale.

Il datore di lavoro, per le quote a carico del dipendente, deve provvedere alla relativa trattenuta sulla di lui retribuzione alla scadenza di ogni singolo periodo di paga per il quale i contributi e l'imposta sono dovuti o, per i lavoratori a domicilio, all'atto in cui di volta in volta corrisponde loro la remunerazione pattuita.

Gli arretrati a titolo di acconto di retribuzione inerente a periodi di paga scaduti, le mensilità oltre le dodici, i premi e le cointeressenze liquidate una o piu' volte all'anno sono soggette ai contributi e all'imposta anzidetta per il giorno in cui vengono effettivamente pagati ed in base alle aliquote vigenti in tale giorno.

I moduli di denuncia sono approvati dalla Commissione Esecutiva a norma dell'art. 8, punto 8), della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

Le denuncie sono firmate dal datore di lavoro o da persona da lui delegata.

Esse debbono essere controfirmate dalla rappresentanza o struttura sindacale aziendale che ha diritto di prendere in visione i prospetti delle retribuzioni quietanziati dei dipendenti e allegati alla denuncia riepilogativa.

Art. 7

Contribuzione per i lavoratori autonomi

Si provvede d'ufficio alla determinazione dell'addizionale all'imposta di sicurezza sociale dovuta a titolo di contributi previdenziali per i lavoratori autonomi in base alle risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti dei lavoratori medesimi fatti salvi i minimi di cui all'art. 1.

Attraverso l'Esattoria Statale si provvede alla riscossione dei contributi in tre rate quadrimestrali, mediante speciali ruoli separati per ciascuna categoria di assicurati di cui al secondo comma dell'articolo 1, lettere a), b), c), d), e), e compilati dall'Ufficio Tributario. Tali ruoli, intestati a ciascun titolare o contitolare e familiare coadiuvante di azienda artigiana od agricola, commerciale o imprenditoriale ed a ciascun libero professionista, sono resi pubblici nelle vigenti forme di legge.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per le quote a carico dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 8

Prescrizione dei contributi

I contributi assicurativi si prescrivono con il decorso dei cinque anni a far tempo dal 1° gennaio successivo all'anno nel quale dovevano essere versati.

Se dall'omissione deriva procedimento penale la decorrenza della prescrizione inizia dalla data di definizione irrevocabile del procedimento penale.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che rispetto ad essi sia intervenuta la prescrizione.

Tuttavia il datore di lavoro, l'assicurato o i suoi superstiti hanno facoltà di corrispondere un capitale nell'assicurazione obbligatoria che, rapportato alla data del versamento e all'età avuta o che avrebbe avuta l'assicurato a tale data, dia luogo, in base alle tariffe dell'assicurazione facoltativa contemplate dal successivo art. 48 ad una rendita pari alla pensione ordinaria o alla quota di pensione ordinaria liquidabile a carico dell'assicurazione obbligatoria qualora fossero stati regolarmente corrisposti i contributi omessi e non piu' recuperabili a causa della prescrizione.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente si procede ugualmente all'accreditamento dei contributi prescritti, con speciale annotazione, sulla posizione assicurativa di cui al successivo art.9.

Art. 9

Accreditamento ed efficacia dei contributi obbligatori

Si provvede all'accreditamento dei contributi obbligatori su di apposite schede o su idonei supporti magnetici, una definitiva ed una provvisoria, che costituiscono la posizione assicurativa di ciascun lavoratore e che sono contraddistinte da un numero invariabile per tutta la durata del rapporto assicurativo.

Tale numero coincide con quello assegnato a ciascun lavoratore ai fini dell'assistenza sanitaria.

L'accreditamento sulla scheda provvisoria ha luogo, per i lavoratori subordinati, in base alle denuncie dei datori di lavoro per i singoli periodi di paga che risultano seguiti dall'effettivo e regolare versamento dei contributi e, per i lavoratori autonomi, in base alle comunicazioni di avvenuta esazione che l'Esattoria Statale è tenuta a fare all'Istituto.

In base ai dati riportati nelle schede provvisorie sulla scorta delle notizie di cui all'art. 6 della presente legge ed al comma precedente, nella scheda definitiva sono da registrare alla fine di ogni anno solare, distinti per categorie di appartenenza dell'assicurato ai sensi dell'art. 1:

1) per i lavoratori subordinati, la retribuzione annua soggetta a contributo e il numero complessivo dei contributi giornalieri versati nell'anno considerato;

2) per i lavoratori autonomi:

a) la retribuzione annua è pari al reddito sul quale è stata calcolata l'aliquota contributiva per la gestione del Fondo di cui alla presente legge;

b) il numero di contributi giornalieri costituito dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 18 il numero dei mesi e delle frazioni di mese per i quali, nell'anno considerato, è stata riscossa l'addizionale all'imposta di sicurezza sociale.

Qualora il rapporto di lavoro subordinato si svolga costantemente con un orario giornaliero inferiore alle 6 ore, l'accreditamento delle giornate utili sulla scheda definitiva avviene dopo avere considerato pari ad 1/6 di contributo ogni ora di lavoro prestato.

La registrazione sulle schede delle retribuzioni, per i soli lavoratori dipendenti deve essere effettuata anche qualora non si proceda all'accreditamento di contributi per omissione del relativo pagamento da parte di coloro che vi sono tenuti.

I contributi giornalieri eccedenti 216 nell'anno e quelli che si sovrappongono per gli stessi periodi a causa di attività molteplici esplicate da uno stesso assicurato, non sono utili ai fini del diritto alla pensione e sono da registrare annualmente a parte, distinti per categoria di appartenenza del lavoratore ai sensi del precedente art. 1.

Sulle schede definitive, debbono essere annotati i provvedimenti invalidanti in tutto o in parte la contribuzione o concernenti, in applicazione del successivo art. 25, il rimborso o il trasferimento nell'assicurazione facoltativa di quella indebita.

I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta per vecchiaia o per invalidità non sono utili ai fini di un incremento della pensione stessa, ma sono computati nella eventuale liquidazione della pensione di reversibilità. Tuttavia, in caso di eventuale liquidazione di una pensione diretta dopo la revoca o l'annullamento di altra precedentemente liquidata, sono da computare tutti i contributi validi, ivi compresi quelli anzidetti.

Dall'inizio dell'assicurazione e con successive scadenze biennali, l'Istituto, a richiesta, provvede a fare copia della scheda definitiva per ciascun interessato allo scopo di renderlo edotto della sua situazione ai fini della regolarità nel versamento dei contributi che lo concernono.

Le schede provvisorie una volta trascritti i dati relativi sulla scheda annuale, sono archiviate a parte, nei fascicoli da intestare ad ogni assicurato. Le schede possono essere sostituite da idonei supporti magnetici.

Art. 10

Accreditamento dei contributi figurativi

Si considerano d'ufficio come coperti di contribuzione i periodi durante i quali, successivamente all'inizio dell'assicurazione obbligatoria ed anteriormente alla decorrenza di una pensione ordinaria diretta, gli assicurati di cui al precedente art. 1 risultano aver fruito delle indennità previste, in caso di inabilità temporanea o disoccupazione involontaria o Cassa Integrazione Guadagni, dalle norme contenute nel Titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e dalla Legge 28 ottobre 1975 n. 37.

In relazione ai periodi indicati nel comma precedente, anno per anno solare e con annotazione speciale, si accreditano sulla posizione assicurativa tanti contributi giornalieri quante sono, previa detrazione di due settimi, limitatamente in caso di disoccupazione involontaria, le giornate indennizzate nell'anno considerato. Nella detrazione si trascura la frazione di giornata.

La retribuzione da indicare per i contributi accreditati ai sensi del presente articolo è costituita dall'importo di detta indennità.

I contributi figurativi sono considerati utili, alla pari di quelli obbligatoriamente corrisposti, ai fini del diritto alla pensione e della misura relativa.

I contributi figurativi non si accreditano, qualora, per lo stesso periodo, siano stati versati quelli obbligatori.

Al Fondo Pensioni previsto dall'art. 92 viene trasferito l'ammontare calcolato applicando l'aliquota prevista dall'art. 5 sull'entità delle prestazioni corrisposte nell'anno di competenza e che hanno determinato l'accreditamento dei contributi figurativi. Il trasferimento avviene dai fondi delle gestioni interessate.

TITOLO II

PRESTAZIONI E REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Art. 11

Prestazioni

L'Istituto per la Sicurezza Sociale eroga:

1) ai lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria le seguenti prestazioni:

a) - Pensione ordinaria di vecchiaia;

b) - Pensione di invalidità;

c) - Pensione privilegiata;

2) ai loro superstiti:

a) - Pensione indiretta o di reversibilità;

b) - Pensione indiretta privilegiata;

3) Pensioni sociali;

4) Pensioni facoltative.

Art. 12

Pensione ordinaria di vecchiaia

A) Ai soggetti assicurati a norma del precedente Art. 1 - secondo comma - ad esclusione degli assicurati di cui alle lettere a) e d) dello stesso articolo, spetta la pensione di vecchiaia quando concorrono i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 60; b) contributi accreditati per almeno 15 anni pari a n. 3.240 contributi giornalieri; c) stato di non occupazione.

Il raggiungimento, da parte dell'assicurato, prima del compimento del 65° anno di età, dei requisiti previsti per la maturazione del diritto al trattamento di pensioni, non costituisce giusta causa di licenziamento.

B) Ai soggetti assicurati a norma del precedente art. 1, lettera a) e d), la pensione di vecchiaia spetta quando concorrono i seguenti requisiti: a) età non inferiore a 65 anni; b) almeno 15 anni di contribuzione accreditati corrispondenti n. 3.240 contributi giornalieri; c) stato di non occupazione.

Art. 13

Pensione ordinaria di invalidità

Ai soggetti assicurati a norma del precedente art. 1 spetta, a qualunque età, purchè non superiore a 65 anni, una pensione di invalidità quando concorrono le seguenti condizioni:

a) almeno 7 anni di contribuzione accreditata pari a n. 1.512 contributi giornalieri di cui almeno 432 maturati nell'ultimo triennio;

b) stato di invalidità;

c) stato di non occupazione;

d) essere assicurato all'atto della richiesta della prestazione. Si ritiene raggiunto lo stato di invalidità quando la capacità di guadagno dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente di almeno il 65% a causa di difetto fisico o mentale.

In caso di occupazione di un soggetto già da considerarsi invalido o che subirà prevedibile aggravamento, lo stesso è tenuto a farne denuncia all'Istituto per la Sicurezza Sociale che disporrà una visita medico preventiva. La diagnosi di sicura o probabile invalidità e la omessa denuncia condizioneranno la validità del rapporto assicurativo che non produrrà effetti se non dopo sette anni di contribuzione e n. 1.512 contributi giornalieri acquisiti nel territorio della Repubblica.

Art. 14

Pensione ordinaria indiretta o di reversibilità

I superstiti di cui al successivo art. 15 hanno diritto:

a) ad una pensione ordinaria di reversibilità, in caso di morte di un titolare di pensione diretta per vecchiaia liquidata a norma del precedente art. 12, o di una pensione diretta per invalidità a norma del precedente art. 13;

b) ad una pensione ordinaria indiretta, in caso di un assicurato per il quale al momento della morte stessa, risultano accreditati almeno sette anni di contribuzione corrispondenti a 1.512 contributi giornalieri, di cui almeno 216 compiuti nell'ultimo quinquennio o almeno 3.240 contributi giornalieri pari a 15 anni di versamento.

Art. 15

Superstiti con diritto a pensione

Sono considerati superstiti ai fini del precedente art. 14:

1) il coniuge del lavoratore deceduto purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) non sussista separazione addebitata con sentenza esecutiva al coniuge superstite;

b) stato di non occupazione;

c) stato coniugale in essere da almeno due anni prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto a pensione, tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvo nascita di prole anche postuma o di morte da infortunio sul lavoro e malattia professionale;

d) stato di vedovanza.

Resta salvo, se riconosciuto con provvedimento definitivo del Magistrato, il diritto del coniuge o dei coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio col lavoratore poi risposatosi ad una quota di pensione eventualmente spettante all'ultimo coniuge del lavoratore medesimo.

2) I figli legittimi, naturali o riconosciuti e le persone equiparate ai figli ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assegni familiari, sempre che risultino soddisfare le condizioni seguenti:

a) età inferiore a 18 anni, ovvero, in caso di età superiore a 18 anni, inabilità assoluta a qualunque proficuo lavoro;

b) stato di non occupazione alla data predetta e successivamente;

c) stato di celibe o di nubile;

d) stato di vivenza a carico del nucleo familiare alla data della morte del pensionato o assicurato.

Art. 16

Stato di non occupazione e requisito di effettiva contribuzione

Si considera soddisfatto il requisito di non occupazione quando una persona non esplica attività quale lavoratore subordinato o quale lavoratore autonomo con esclusione del punto a) dell'art. 1, entro e fuori del territorio della Repubblica.

Ove tale attività non consti d'ufficio, i richiedenti le prestazioni o titolari di esse sono tenuti a farne apposita denuncia all'Istituto.

In deroga a quanto è stabilito dall'art. 38, comma quarto, della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, il diritto alle pensioni ordinarie resta subordinato alla effettiva riscossione dei contributi assicurativi.

Il lavoratore subordinato può sostituirsi in caso di inadempienza al datore di lavoro, cui in tale ipotesi incombe l'obbligo di rifondere l'intero importo dei contributi omessi o pagati dal dipendente, le relative eventuali penalità, le spese ed i danni subiti, indipendentemente dalle responsabilità anche in ordine penale che il fatto può comportare per il datore di lavoro medesimo.

Art. 17

Requisiti di ordine generale per le pensioni privilegiate

Il diritto alla pensione privilegiata è subordinato esclusivamente al verificarsi delle condizioni che sono stabilite nella presente legge.

La pensione privilegiata spetta anche qualora il responsabile dell'obbligo assicurativo o il lavoratore autonomo non abbia provveduto in tutto o in parte agli adempimenti di sua pertinenza. La predetta pensione, concorrendo le condizioni di legge, è dovuta indipendentemente da qualsiasi requisito anche potenziale di contribuzione, per il fatto oggettivo di un infortunio verificatosi:

a) agli assicurati di cui al precedente art. 1 durante lo svolgimento della attività lavorativa;

b) anche successivamente alla sospensione o cessazione di tale attività in quanto concerne la malattia professionale,sempre che questa insorga entro i limiti di tempo all'uopo fissati dall'allegata Tabella A.

La pensione privilegiata è dovuta anche se l'evento si verifica fuori del territorio della Repubblica, nella esplicazione di un'attività lavorativa dipendente od autonoma di carattere temporaneo purchè non sussista titolo a prestazione analoga in base alla legislazione vigente nello Stato dove l'evento predetto è accaduto e purchè l'Istituto per la Sicurezza Sociale sia stato reso preventivamente edotto dell'attività temporanea suddetta da svolgere all'estero.

Art. 18

Pensione privilegiata La pensione per infortunio sul lavoro compete quando:

a) l'infortunio sia avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o durante il percorso effettuato per la via piu' breve o piu' agevole, in tempo normale, per recarsi dalla propria dimora al luogo di lavoro o tornare da questo alla dimora stessa;

b) che sia derivata da esso la morte dell'infortunato o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.

Agli effetti della presente legge, deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Nel caso di inabilità permanente parziale la pensione privilegiata è dovuta solo quando l'attitudine al lavoro risulti diminuita in misura non inferiore al quindici per cento.

Art. 19

Pensione per malattia professionale

La pensione per malattia professionale compete quando:

a) risulti contratta una delle malattie tassativamente indicate nella tabella annessa sotto la lettera A alla presente legge;

b) lo stato morboso sia stato accertato dall'Istituto ed abbia avuto inizio entro il termine fissato nella tabella per ciascuna malattia e per ciascuna lavorazione di cui la malattia è conseguenza;

c) sia derivata dalla malattia la morte del lavoratore o una inabilità permanente assoluta o parziale di grado non inferiore al quindici per cento.

La Tabella annessa sotto la lettera A alla presente legge può essere aggiornata con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 20

Pensione privilegiata ai superstiti

I superstiti dell'assicurato a norma della presente legge hanno diritto ad una pensione indiretta privilegiata, in caso di morte determinata da infortunio o malattia professionale dell'assicurato stesso.

Quando la morte in conseguenza di infortunio o malattia professionale sopraggiunge dopo la liquidazione della pensione diretta, la domanda per ottenere la concessione della pensione indiretta deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di morte.

I superstiti aventi titolo alla prestazione sono quelli indicati nel precedente art. 15. Ai fini del diritto alla pensione privilegiata non si richiede per il coniuge superstite e per i figli la condizione dello stato di non occupazione.

Art. 21

Accertamento e graduazione dell'inabilità

Nei casi di inabilità permanente previsti nella Tabella allegata sotto la lettera B, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro totale perdita anatomica.

Quando, invece, gli arti o gli organi o parti di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione della attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

In caso di perdita di piu' arti, od organi, o di piu' parti di essi, qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.

Gli stessi criteri si applicano per quando l'accertamento o la graduazione dell'inabilità derivino da piu' infortuni sul lavoro e piu' eventi conseguenza di malattia professionale.

Art. 22

Prescrizione del diritto alla pensione privilegiata

Qualora l'Istituto non sia venuto a conoscenza della possibilità di postumi invalidanti a seguito dell'infortunio o della malattia professionale, decade dal diritto alla pensione privilegiata l'assicurato il quale non abbia provveduto a richiederla entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dell'indennità economica per inabilità temporanea conseguente all'infortunio, ovvero, in caso di malattia professionale, entro il termine perentorio indicato per ciascuna malattia nella Tabella allegata alla presente legge sotto la lettera A.

Se l'infortunio o la malattia professionale hanno determinato direttamente o indirettamente la morte dell'assicurato, decadono dal diritto alla pensione privilegiata i superstiti che non abbiano provveduto alla presentazione della domanda entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della morte stessa.

Art. 23

Pensioni sociali

Ai soggetti di ambo i sessi, residenti sia anagraficamente che effettivamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, è riconosciuta una pensione sociale quando concorrano le seguenti condizioni:

a) non godano di alcun reddito di lavoro autonomo o subordinato;

b) siano privi di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare della pensione stessa, escluse le pensioni facoltative;

c) non siano titolari o contitolari di licenza o che esercitino o siano iscritti nelle liste di contribuenti come liberi professionisti;

d) abbiano compiuto l'età di 65 anni ovvero, a qualunque età, se considerati inabili al lavoro.

Si considerano inabili coloro per i quali sia accertata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale una diminuzione della capacità di lavoro almeno del 65%.

Qualora l'importo dei redditi di cui al punto b) risultano inferiori all'ammontare della pensione sociale si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo della pensione stessa.

Inoltre, indipendentemente da quanto stabilito al punto b) si eroga un assegno integrativo alle seguenti condizioni:

1) ai soggetti che, considerati inabili al lavoro, si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua;

2) ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto d) precedente e che versano in stato di particolare bisogno finanziario qualora il coniuge, i genitori o i figli conviventi non svolgano attività soggetta ad obbligo assicurativo e non siano titolari di pensione ordinaria erogata da qualsiasi Ente previdenziale o di redditi di qualunque natura di importo pari o superiore al trattamento minimo vigente presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Qualora l'importo della pensione o dei redditi di cui sopra risulta inferiore al minimo di legge l'assegno integrativo viene erogato a conguaglio. In questo caso l'assegno integrativo viene liquidato per un importo tale che alla famiglia convenzionale di cui al comma precedente è garantita una entrata complessiva mensile che è pari alla somma dell'importo minimo di pensione Istituto Sicurezza Sociale e dell'importo della pensione sociale.

L'accertamento delle condizioni di cui al punto 1) del presente articolo è demandato alle Commissioni Mediche di cui al successivo art. 61.

L'accertamento delle condizioni di cui al punto 2) del presente articolo è demandato all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 24

Finanziamento delle pensioni sociali

Al finanziamento delle pensioni sociali si provvede mediante un'imposta aggiunta a quella di sicurezza sociale applicata a tutti i redditi prevista dall'art. 15 comma a) della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 con le seguenti aliquote:

Gruppo I 0,40%

Gruppo II 1%

Gruppo III 1,50%

Gruppo IV 2% Gruppo V 5%.

La riscossione avviene unitamente all'imposta per la sicurezza sociale secondo le norme indicate nel predetto art. 15 comma 4°.

Art. 25

Iscritti all'assicurazione facoltativa

Possono iscriversi all'assicurazione facoltativa:

a) i cittadini sammarinesi che non rientrano nelle categorie di lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria e, tra i cittadini non sammarinesi, ma residenti;

b) tutti coloro che, essendo titolari di contributi indebiti non rimborsabili, debbano considerarsi iscritti d'ufficio a norma del successivo art. 25, 3° comma;

c) tutti coloro che chiedono il trasferimento dei contributi obbligatori di previdenza;

d) le persone conviventi con l'iscritto o con un lavoratore compreso nell'obbligo assicurativo, quando accudiscono alle faccende domestiche;

e) i figli di qualunque età dell'iscritto o di un lavoratore compreso nell'obbligo assicurativo;

f) i sacerdoti e religiose residenti in Repubblica.

Gli iscritti conservano i loro diritti anche se trasferiscono la propria residenza fuori dei confini della Repubblica.

Art. 26

Contributi indebiti

I contributi indebiti sono restituiti senza interessi alle persone che li hanno corrisposti, previa apposita domanda all'Istituto entro il termine perentorio di un anno dalla fine di quello in cui i contributi stessi risultano versati. Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare al lavoratore le quote pertinenti a quest'ultimo.

I contributi indebiti sono rimborsati per intero al lavoratore subordinato qualora il datore di lavoro rinunci espressamente alla sua quota.

Ove non venga presentata in termine domanda di rimborso i contributi sono trasferiti nell'assicurazione facoltativa al nome della persona per la quale sono stati versati, considerando come anni di versamenti quelli per cui essi sono stati accreditati nell'assicurazione obbligatoria e corrispondono, in aggiunta ai contributi stessi, l'interesse al saggio annuo del 7%.

Non si fa luogo nè a restituzione nè a trasferimento all'assicurazione facoltativa di contributi indebiti versati in malafede o con dolo. Tali contributi restano acquisiti al Fondo Pensioni e non danno titolo a prestazioni di sorta.

I tassi verranno variati annualmente con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 27

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, salvo che questa non avvenga d'ufficio ai sensi del precedente art. 26, terzo comma, deve essere presentata all'Istituto, corredata con lo stato di famiglia qualora si riferisca a persone conviventi con gli iscritti e, per essere presa in esame, deve contenere la ricevuta attestante il versamento di L. 5.000 sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore. Essa è firmata da colui che esercita la patria potestà o la tutela per coloro che siano minorenni od interdetti ed è controfirmata da colui che esercita la patria potestà o la curatela per gli emancipati, gli interdetti o inabilitati.

L'Istituto può esigere la presentazione dell'atto di nascita relativo alla persona da iscrivere e di ogni altro documento atto ad identificarla o a dimostrare il possesso dei requisiti occorrenti.

La domanda, se accolta, determina l'apertura di un conto individuale contrassegnato da un numero invariabile progressivo per ciascun iscritto e la consegna, a lui o a chi per lui, di apposito libretto d'iscrizione recante sul frontespizio e sui fogli che contiene il numero invariabile del conto individuale.

Se la domanda è respinta o non è seguita da ulteriore contribuzione il versamento è incamerato in conto spese.

L'Istituto provvede a notificare agli interessati il trasferimento di ufficio dei contributi indebitamente versati nell'assicurazione obbligatoria, ad aprire i relativi conti individuali e a spedire loro il libretto di iscrizione contro assegno di L. 5.000.

Art. 28

Versamenti e modalità relative

L'iscritto o chi per lui può fare versamenti in qualunque momento, applicando sugli appositi fogli inseriti nel libretto di iscrizione le speciali marche da bollo istituite ai sensi dell'art. 8, numero 10, della Legge 30 giugno 1964 n. 37, e facendole annullare.

Trascorso un biennio dall'ultimo giorno dell'anno in cui è stato emesso, l'iscritto o chi per lui è tenuto a presentarlo all'Istituto, che provvede a ritirare i fogli contenenti marche, ad annotare per ricevuta l'importo complessivo di tali valori sul libretto d'iscrizione e a rinnovare, ove occorra la dotazione dei fogli dopo avervi apposto il numero invariabile del conto individuale intestato all'iscritto. L'operazione deve essere ripetuta alla scadenza di ogni biennio successivo all'ultimo giorno dell'anno in cui si è effettuata quella precedente.

L'Istituto provvede alla registrazione dei versamenti sui conti individuali degli interessati e ad incassare l'importo rappresentato dalla somma degli anzidetti valori.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 29 le registrazioni sul conto individuale fanno fede ad ogni effetto, ma sono suscettibili di correzioni dovute ad errore materiale di trascrizione all'atto della liquidazione della pensione, in base ai fogli ritirati per ciascun assicurato e conservati agli atti di archivio dopo idonea perforazione.

Art. 29

Sanzioni particolari

L'uso di valori falsi, nulli o contraffatti, rilevato in qualsiasi momento dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, comporta le sanzioni previste per tale reato oltre a quelle stabilite dalla presente legge, indipendentemente dall'annullamento di versamenti eventualmente registrati sul conto individuale per effetto dei valori anzidetti e della pensione o eventuale quota di pensione liquidata in base ai contributi stessi.

Gli estremi del provvedimento che invalida i versamenti sono da annotare sul conto individuale dell'interessato.

Art. 30

Duplicazione del libretto di iscrizione

I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati con il versamento di un diritto fisso di L. 5.000. Tuttavia nessuna duplicazione è ammessa per quanto concerne i fogli inseriti nel libretto perduto o distrutto e sui quali siano stati apposti valori da bollo che, per essere efficaci, debbono essere non soltanto rinvenuti, ma attribuibili in modo indubbio alla persona che ha richiesto il duplicato.

Art. 31

Requisiti per la pensione facoltativa

Il diritto alla pensione facoltativa si consegue quando concorrono le condizioni seguenti:

a) età non inferiore a 65 anni;

b) l'importo complessivo di versamenti tale da consentire la liquidazione di una prestazione non inferiore a L. 25.000 mensili per tredici rate in base alle norme contenute nel successivo art. 48, lettera a).

TITOLO III

MISURA DELLE PRESTAZIONI

Art. 32

Pensione ordinaria diretta di vecchiaia o invalidità

La pensione mensile diretta di vecchiaia o di invalidità è pari, per ogni anno di contribuzione fino a 15, al 3% della retribuzione media mensile determinata come appresso e al 2% della stessa retribuzione per ciascun anno successivo al 15°.

La retribuzione si determina come segue:

a) somma delle retribuzioni o redditi annuali registrati nelle posizioni assicurative per gli ultimi 5 anni solari precedenti il pensionamento dopo aver rivalutato le stesse in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all'ultima retribuzione o reddito mensile dei singoli percepienti;

b) divisione della somma a) per il numero dei contributi giornalieri utili accreditati nel quinquennio;

c) moltiplicazione del risultato b) per 18.

Per il computo dei contributi giornalieri utili di cui alla lettera b) si seguono le norme di cui all'art. 9 precedente.

Il numero degli anni di contribuzione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo per 216 il numero complessivo dei contributi giornalieri utili ai fini del diritto alla pensione.

L'eventuale resto è computato in ragione di tanti dodicesimi di anno quanti ne risultano dal quoziente ottenuto dalla divisione del resto per 18 e trascurando l'ulteriore eventuale residuo.

Qualora la retribuzione o il reddito medio mensile in base al 2° comma rapportato ad anno sia superiore a L. 21.175.000 le percentuali di cui al primo comma si applicano all'importo ottenuto dalla riprosizione a mese per 13 mensilità del tetto di cui sopra.

Se l'assicurato, nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, non ha maturato almeno 432 contributi utili, la determinazione dell'importo della pensione viene effettuata sugli ultimi 5 anni solari in cui si è verificato l'obbligo assicurativo applicando le norme previste al secondo comma che precede.

La pensione così determinata non può superare la retribuzione o il reddito presi a base per il calcolo della misura di pensione, fermo restando in ogni caso il diritto alla liquidazione di un importo pari a quello del trattamento minimo.

Le variazioni dell'indice annuo del costo della vita e la retribuzione annua massima presa a base per il calcolo sono stabilite entro il 31 gennaio di ogni anno tramite Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale.

Art. 33

Pensione ordinaria indiretta o di reversibilità

La pensione spettante ai superstiti è pari al risultato che si ottiene applicando le percentuali seguenti a quella liquidata o che sarebbe stata liquidata all'assicurato a norma del precedente articolo 31, osservato il disposto di cui al settimo comma dell'art.10 che precede.

a) 50% nel caso di coniuge solo o di figlio solo;

b) 60% nel caso di due figli soli;

c) 65% nel caso di concorso del coniuge con un figlio solo;

d) 80% nel caso di concorso del coniuge con due figli;

e) 90% nel caso di tre figli soli;

f) 95% nel caso di concorso del coniuge con tre figli.

Qualora concorrano nel diritto alla pensione spettante ai superstiti il coniuge e quattro o piu' figli, ovvero quattro o piu' figli soli, la pensione stessa è pari al 100% di quella diretta. E' fatta salva in ogni caso la misura del trattamento minimo.

I superstiti acquistano il diritto alla pensione per titolo proprio ma essa è liquidata a tutti gli effetti con un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto previsto espressamente dai seguenti artt. 34, comma terzo, 35 comma terzo, e 36 comma secondo della presente legge.

Art. 34

Decorrenza e durata della pensione ordinaria

La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano concorrere i requisiti fissati nel precedente art. 12 e il relativo diritto perdura per tutta la vita dell'assicurato.

La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione di apposita domanda, se il richiedente soddisfa al requisito dello stato di non occupazione alla data stessa; in caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui concorre anche il requisito anzidetto. Il relativo diritto perdura sino a quando concorre lo stato di invalidità che è suscettibile di revisione d'ufficio in qualunque momento.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di morte del pensionato o dell'assicurato se il richiedente o i richiedenti soddisfino al requisito dello stato di non occupazione alla data stessa, ovvero, limitatamente alla rispettiva o alle rispettive quote, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui concorre anche il requisito anzidetto, ovvero dal primo

giorno del mese successivo a quello di nascita di figli postumi nel caso contemplato dal numero 1 lettera c), dell'art. 15 che precede. Il relativo diritto perdura fino a quando concorrono, per il coniuge, i requisiti fissati nell'articolo citato alle lettere b) e c) del numero 1) e, per i figli, i requisiti fissati nello stesso articolo, alle lettere a) e c) del numero 2); lo stato d'invalidità o d'inabilità è suscettibile di revisione d'ufficio in qualunque momento.

Art. 35

Riduzione e sospensione della pensione ordinaria

La pensione corrisposta per effetto dell'art. 52, primo comma, della presente legge si riduce in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di detto articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il contemporaneo godimento di una o piu' delle prestazioni comprese fra quelle specificate nell'articolo stesso.

La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa, qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.

La pensione diretta e la pensione ai superstiti, ovvero la quota di quest'ultima pertinente a uno o piu' contitolari, sono sospese e non spettano per i periodi durante i quali, successivamente alla decorrenza della prestazione, il titolare, il contitolare o i contitolari esplicano una delle attività di cui al primo comma del precedente art. 16. La sospensione ha inizio dal primo mese successivo a quello in cui è cominciata detta attività ed ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della causa che vi aveva dato luogo, qualunque sia il numero delle giornate di occupazione.

Art. 36

Revoca e annullamento della pensione ordinaria

La pensione per invalidità è revocata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è proceduto alla notifica di revisione che ha permesso di constatare un riacquisto della capacità di guadagno oltre il limite stabilito dall'art. 13 che precede, ai fini dello stato di invalidità, o, comunque, l'inesistenza di tale stato fin dalla data della domanda accolta per errore clinico di valutazione.

La pensione o la quota di pensione di reversibilità o indiretta è revocata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui:

a) si è proceduto all'accertamento di revisione con l'esito indicato nel primo comma nei confronti del titolare in qualità di figlio, con l'esito di aver constatato il riacquisto di una attitudine al lavoro o l'inesistenza di uno stato di inabilità a proficuo lavoro fino alla data della domanda accolta per errore clinico di valutazione;

b) si è raggiunta l'età di 18 anni da parte del figlio abile al lavoro.

Le pensioni di qualunque specie sono revocate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento di revoca quando risultano indebitamente liquidate per errore non imputabile a malafede dei richiedenti.

Le pensioni di qualunque specie sono revocate a decorrere dal primo giorno di decorrenza quando risultano indebitamente liquidate per errore imputabile a malafede dei richiedenti stessi o da terzi.

Indipendentemente dalle sanzioni contemplate dalle norme della presente legge, i responsabili sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite con la maggioranza degli interessi al saggio legale.

Art. 37

Tredicesima rata

La pensione ordinaria calcolata a norma dei precedenti artt. 32 e 33 viene corrisposta per tredici rate, di cui due da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

La tredicesima rata spetta per intero ai pensionati in vita al 1° dicembre. Nel primo pagamento della pensione si comprendono gli eventuali arretrati nonché i ratei della tredicesima rata dovuti per i mesi intercorsi fra la data di decorrenza della prestazione ed il successivo 31 dicembre.

Art. 38

Misura della pensione privilegiata diretta

La pensione diretta privilegiata è ragguagliata, in misura percentuale pari al grado di diminuzione di attitudine al lavoro, a quella calcolata a norma dei precedenti artt. 32 e 37 per trenta anni di contribuzione.

A prescindere dall'eventuale azione per il recupero di contributi omessi, ove la posizione assicurativa ancora non esista, non possa esistere o non contenga tutti i dati richiesti dal predetto art. 32 per il calcolo della retribuzione mensile, questa viene considerata pari alla somma delle retribuzioni contrattuali mensili dovute per gli ultimi 5 anni e rivalutate a norma del precedente art. 32, ad un lavoratore appartenente alla stessa categoria ed avente la stessa qualifica, anzianità ed età di colui che ha subito l'infortunio.

Per gli apprendisti la retribuzione è considerata pari a quella contrattuale mensile stabilita per la categoria alla quale il lavoratore sarebbe passato alla fine dell'apprendistato.

Per i lavoratori autonomi di cui all'art. 1 lettera a), b), c), d), e) la retribuzione é pari al reddito mensile applicato dall'Ufficio Tributario ai fini del finanziamento della presente legge.

Le percentuali indicate nel primo comma si applicano al minimo di pensione fissato dal successivo art. 51, tutte le volte in cui risulta inferiore al minimo stesso la prestazione calcolata per trenta anni di contribuzione a norma degli artt. 32 e 37 della presente legge; tale disposizione si applica anche se il titolare della pensione privilegiata abbia titolo ad una o piu' prestazioni comprese fra quelle indicate nel paragrafo 1 lettera a) e b) del precedente art. 11.

Tali disposizioni si applicano solo in fase di calcolo di pensione.

Art. 39

Misura della pensione privilegiata superstiti

La pensione privilegiata indiretta è pari al risultato che si ottiene applicando le percentuali indicate nel precedente art. 33 alla pensione corrispondente al 100% di quella calcolata a norma degli artt. 32, 37 e 38 precedenti per trenta anni di contribuzione.

Le percentuali di cui al primo comma si applicano al minimo di pensione fissato dal successivo art. 51, se la pensione calcolata a norma del comma stesso risulta inferiore a tale minimo, indipendentemente dalla circostanza che il titolare o i titolari abbiano titolo ad una o piu' prestazioni comprese fra quelle indicate nel paragrafo 2 lettera a) e b) dell'art.12 della presente legge. Tale disposizione si applica solo in fase di calcolo di pensione.

In favore dei superstiti dell'assicurato deceduto per infortunio sul lavoro, in itinere o per malattia professionale senza aver maturato il minimo di contribuzione necessaria per la liquidazione della pensione ordinaria indiretta, viene estesa la concessione del beneficio della scala mobile fino al raggiungimento della pensione liquidabile al minimo di legge purché non usufruiscano di altra pensione o rendita erogata da un qualsiasi Ente previdenziale anche estero e non svolgano attività comunque soggetta ad obbligo assicurativo.

Art. 40

Decorrenza e durata della pensione privilegiata

La pensione privilegiata diretta decorre dal giorno in cui l'assicurato ha cessato di percepire l'indennità per inabilità temporanea al lavoro.

Qualora il titolare della pensione non abbia diritto a tale indennità, la prestazione decorre dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

La pensione privilegiata indiretta decorre dal giorno di morte del titolare di pensione o dell'assicurato.

Il diritto alla pensione privilegiata diretta perdura fino a quando il titolare risulta invalido oltre i limiti stabiliti all'art. 18 della presente legge.

Il diritto alla pensione privilegiata indiretta perdura fino a quando il titolare o i contitolari soddisfino alle condizioni di cui al disposto dell'art. 15 combinato con quello dell'art. 20 ultimo comma.

Fermo restando la possibilità della revisione di ufficio in qualunque momento dello stato di invalidità o di inabilità, i titolari di pensione privilegiata diretta sono soggetti a partire dal 1° aprile 1985 alla revisione triennale della percentuale d'invalidità.

Art. 41

Variazione e sospensione della pensione privilegiata

La pensione privilegiata diretta è variata in aumento o in diminuzione a decorrere dal primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il giudizio di revisione che abbia accertato una inabilità maggiore o minore di quella preesistente.

La pensione è soppressa quando, a seguito di miglioramento, viene constatato che il grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro non raggiunge piu' il quindici per cento.

Art. 42

Cumulo delle prestazioni

E' ammesso il cumulo di pensioni ordinarie a favore dello stesso titolare nel qual caso non si applica il disposto di cui all'art. 52 primo comma.

Tuttavia qualora la somma delle pensioni ordinarie non raggiunga l'importo minimo di cui all'art.51, si fa luogo alla erogazione di una aliquota pari alla differenza fra il minimo stesso e la somma anzidetta.

La pensione privilegiata diretta o indiretta è cumulabile con quella ordinaria spettante ad uno stesso titolare o contitolare, previa riduzione di tale ultima prestazione a norma dell'art. 52 terzo comma qualora questa sia integrata al trattamento minimo.

Il cumulo è comunque consentito fino a concorrenza di un importo pari a quello della retribuzione mensile contrattualmente dovuta ad un lavoratore in attività di servizio con la qualifica, l'anzianità e l'età avute dal pensionato o dall'assicurato alla data dell'evento che ha determinato il conferimento della pensione privilegiata.

Ove la somma delle prestazioni superi la retribuzione indicata nel comma precedente la pensione privilegiata diretta o indiretta è diminuita di una quota pari alla relativa eccedenza.

Art. 43

Prevenzione e cura dell'invalidità e dell'inabilità

Qualora possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ai sensi delle norme che disciplinano il conferimento delle pensioni ordinarie, ovvero possa essere eliminata o attenuata così la invalidità già accertata ai sensi delle norme anzidette, come l'inabilità accertata ai sensi di quelle che disciplinano il conferimento delle pensioni privilegiate, l'Istituto ha la facoltà di adottare tali rimedi d'ufficio o a domanda, assumendo a suo carico le spese delle cure mediche ambulatoriali o ospedaliere, degli apparecchi di protesi o di ogni altro trattamento inteso alla rieducazione, al lavoro e alla riqualificazione professionale dell'assicurato stesso.

Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione ordinaria di invalidità e della pensione privilegiata diretta agli assicurati o ai pensionati i quali, senza giustificato motivo, rifiutano di sottostare ai trattamenti ritenuti necessari al fine indicato nel comma precedente o che pongano nella impossibilità di effettuarli chi deve materialmente provvedervi.

Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto di sottostare ai trattamenti curativi, rieducativi o riqualificativi o vi sia disaccordo circa il trattamento fra l'Istituto e l'assicurato, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici di cui due nominati dalle parti e l'altro di comune accordo fra le parti stesse.

Le prestazioni a titolo di prevenzione o cura dell'invalidità o dell'inabilità non sono a carico del fondo pensioni, ma gravano sulle spese per l'erogazione delle prestazioni sanitarie contemplate dal Titolo II della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e costituiscono una voce dei relativi bilanci.

Art. 44

Invalidità o inabilità dolosa

Non viene riconosciuto il diritto a pensione così in via ordinaria come in via privilegiata qualora risulti che l'assicurato si è procurato l'invalidità o l'inabilità con dolo o che ne ha volontariamente aggravate le conseguenze.

Se la pensione è già liquidata si fa luogo all'annullamento a norma dell'art. 58.

Art. 45

Pensione sociale

La pensione sociale è fissata in misura pari al 25% dell'importo della retribuzione media contrattuale di cui all'art. 54 ultimo comma.

L'assegno integrativo è pari alla differenza vigente al 1° gennaio di ciascun anno tra l'importo della pensione sociale e l'importo del minimo di pensione di cui all'art. 51, primo comma.

Art. 46

Decorrenza e durata della pensione sociale

La pensione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ed il relativo diritto perdura fino a quando il soggetto è in possesso dei requisiti previsti.

In caso di insorgenza del diritto all'assegno integrativo distinto dalla pensione sociale, l'assegno integrativo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 47

Riduzione e soppressione della pensione sociale

La pensione sociale corrisposta per effetto dell'art.23 è ridotta in conformità a quanto stabilito da detto articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di godimento di redditi previsti dal primo comma, punto b) di detto articolo.

La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.

La pensione sociale è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni comportanti la revoca del diritto a norma dell'art. 23.

Art. 48

Pensioni facoltative

La pensione sotto forma di rendita annua per tredici rate è costituita:

a) dall'importo derivante dalla somma delle quote corrispondenti alle tariffe di cui alla tabella allegata alla presente legge sotto la lettera D), sempre che tale somma non risulti inferiore a 325.000 lire;

b) da un'integrazione a carico dello Stato nella misura pari al 25% dell'importo indicato sotto la lettera a), fino ad un massimo di 100.000 lire annue, qualora l'iscritto non sia titolare di alcuna altra pensione, rendita o assegno continuativo fra quelle indicate nell'art. 11 della presente legge e non risulti esplicata un'attività redditizia ai sensi dell'art. 17 primo comma della presente legge.

La pensione già liquidata nel suo importo è diminuita della quota indicata nella lettera b) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata una delle condizioni indicate nel comma precedente. La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa, qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.

Art. 49

Capitale in sostituzione di pensione

L'iscritto, qualora raggiunga l'età di 65 anni e non possa ottenere la liquidazione di una pensione di almeno L. 25.000 mensili per 13 rate ha facoltà di richiedere la liquidazione sotto forma di un capitale pari a quello di copertura della pensione stessa, in base alle tariffe di cui all'art. 41 che precede.

Qualora l'iscritto muoia in età inferiore al 65° anno o comunque prima del giorno di decorrenza della prima rata di pensione, i superstiti di cui al precedente articolo hanno diritto, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno alle condizioni previste dall'art. 15 di ottenere il rimborso dell'ammontare dei versamenti effettuati a norma del precedente art. 28.

L'Istituto, con pagamento del capitale o col rimborso di cui ai commi precedenti, chiude irrevocabilmente il conto individuale e si libera definitivamente da ogni ulteriore obbligazione nei riguardi del richiedente, cui non sono in alcun caso applicabili gli eventuali miglioramenti delle pensioni facoltative.

Art. 50

Domanda di trasferimento dei contributi nell'assicurazione facoltativa

Hanno facoltà di chiedere il trasferimento dei contributi nell'assicurazione facoltativa gli assicurati i quali non abbiano raggiunto le condizioni di contribuzione necessarie per il diritto alla pensione ordinaria ed abbiano cessato definitivamente di esplicare un'attività soggetta all'obbligo assicurativo.

Il trasferimento non riguarda i contributi figurativi accreditati in base all'art. 10 e non comprende l'aliquota di contributo destinata alle pensioni privilegiate ove il richiedente sia titolare di pensione privilegiata diretta.

La domanda deve essere fatta all'Istituto in carta libera, deve contenere espressa dichiarazione di inattività ai sensi del primo comma e deve essere presentata non prima che sia trascorso un anno solare dalla fine di quello cui si riferisce l'ultimo contributo corrisposto nell'assicurazione obbligatoria.

La domanda determina l'irrevocabile annullamento della posizione assicurativa e dei contributi figurativi ivi accreditati. Sono fatti salvi i contributi versati in dipendenza di eventuali attività di lavoro esplicate successivamente alla presentazione di essa, che possono essere riversati

nell'assicurazione obbligatoria. Apposita annotazione viene fatta al riguardo sulla posizione dell'interessato.

Il trasferimento dei contributi obbligatori nell'assicurazione facoltativa in seguito a domanda produce gli stessi effetti di quelli previsti nel terzo comma del precedente art. 26.

TITOLO IV

MINIMI DI PENSIONE ED ADEGUAMENTI

Art. 51

Pensioni ordinarie di vecchiaia, invalidità e superstiti Il minimo di pensione con esclusione dei titolari appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 1 è di L. 539.683 per tredici mensilità.

Il minimo di pensione per i soggetti di cui alla lettera a) del citato art. 1 è di L. 523.183 per tredici mensilità.

I minimi di cui sopra sono aggiornati automaticamente per effetto dell'applicazione dell'art. 53 successivo.

Art. 52

Adeguamenti al minimo

Le pensioni ordinarie di vecchiaia, invalidità e superstiti, ove, calcolate a norma dei precedenti art. 32 e 33, non raggiungano i minimi di cui all'articolo precedente, sono integrate ai minimi stessi vigenti alla data di decorrenza.

L'integrazione al trattamento minimo non spetta a coloro che usufruiscono di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi Ente Previdenziale della Repubblica.

In presenza, nei confronti di uno stesso titolare, di pensione ordinaria integrata al trattamento minimo e di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata da un qualsiasi Ente Previdenziale estero l'integrazione al trattamento minimo spetta con la seguente limitazione:

- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 200.000 non si effettua nessuna diminuzione sull'integrazione al trattamento minimo;

- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 250.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita del 50% della somma eccedente le L. 200.000 della pensione estera;

- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 350.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 50.000;

- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 450.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 75.000;

- se la pensione estera è pari o inferiore a L. 550.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 100.000;

- se la pensione estera è superiore a L. 550.000 l'integrazione al trattamento minimo è diminuita di L. 150.000.

Gli abbattimenti di cui al comma precedente si applicano anche in presenza, allo stesso titolare, di pensione privilegiata.

Gli abbattimenti di cui al terzo comma precedente sono da valersi esclusivamente sull'integrazione al trattamento minimo, è fatto salvo pertanto l'importo della pensione calcolata a norma degli artt. 32 e 33.

Art. 53

Adeguamento delle pensioni ordinarie

Le pensioni ordinarie beneficiano di un aumento per scala mobile con cadenza trimestrale.

Il valore di ciascun punto di scala mobile è fissato nel 60% dell'importo previsto dalla Legge 21 maggio 1976 n. 20 e successive modificazioni.

In caso di coesistenza di piu' pensioni ordinarie erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale la corresponsione dell'aumento per la scala mobile avviene una sola volta; inoltre se la somma delle pensioni è superiore al minimo di legge, sulla eccedenza si applica quanto disposto dal successivo art. 54.

In presenza di coesistenza di pensione erogata dallo Stato già comprensiva di scala mobile e pensione ordinaria erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su questa ultima si applica quanto disposto dal successivo art. 54.

Art. 54

Rivalutazione delle pensioni ordinarie di importo superiore al minimo di legge A decorrere dal 1° febbraio 1983 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni superiori al trattamento minimo sono rivalutati, limitatamente alla quota eccedente il valore del trattamento minimo vigente all'atto della rivalutazione in misura percentuale pari al rapporto che si ottiene confrontando il valore della retribuzione contrattuale media di un lavoratore dell'industria comprensiva dell'importo della scala mobile rilevato alla fine dell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, con l'analogo valore ad esclusione del 60% dell'importo della scala mobile rilevato alla fine dell'anno precedente.

La percentuale di cui al comma precedente è calcolata annualmente dall'Ufficio Statale di Statistica ed è resa esecutiva con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Per la retribuzione contrattuale media territoriale s'intende quella di un lavoratore dell'industria, stabilita con Decreto Reggenziale tramite contrattazione con le parti sociali interessate.

Art. 55

Pensioni privilegiate

Ai titolari e superstiti di pensioni privilegiate di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni calcolate a norma dei precedenti artt. 38 e 39 sono rivalutati in misura percentuale pari al rapporto che si ottiene confrontando il valore della retribuzione contrattuale media di un lavoratore dell'industria rilevato alla fine dell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, con l'analogo valore rilevato alla fine dell'anno precedente.

La percentuale di cui al comma precedente è calcolata annualmente dall'Ufficio Statale di Statistica ed è resa esecutiva con Decreto Reggenziale, su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 56

Pensioni sociali

A partire dal 1° gennaio 1984 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno successivo le pensioni sociali sono rivalutate annualmente applicando l'articolo 45 e l'art. 54 ultimo comma.

TITOLO V

SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLE PENSIONI

Art. 57

Sospensione

Quando il titolare di una pensione o prestazione regolata dalla presente legge viene a perdere uno qualsiasi dei requisiti, esclusa la valutazione medica, che hanno dato luogo alla liquidazione o concessione, è tenuto a darne comunicazione immediata all'Istituto per la Sicurezza Sociale, il quale notifica il provvedimento di sospensione del pagamento se liquidata o della liquidazione se non ancora concessa, salvi i successivi provvedimenti di annullamento o di revoca definitivi.

Analogamente sarà sospesa l'erogazione o la liquidazione se la mancanza o il fondato sospetto di mancanza dei requisiti venisse accertato direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

In ogni caso dovrà seguire entro il termine perentorio di novanta giorni, il provvedimento definitivo di annullamento o di revoca.

Se dal fatto sul quale la sospensione si fonda deriva procedimento penale, il termine suddetto decorrerà dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data di irrevocabilità del diverso provvedimento che chiude il procedimento penale medesimo.

Gli effetti della sospensione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla notifica del provvedimento.

Art. 58

Annullamento

Quando la prestazione pensionistica o di altra natura sia stata liquidata o pagata senza che sussistessero, alla data della decorrenza, i requisiti di legge, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, premessi i provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, procede ad annullamento che è notificato al titolare ovvero ai suoi eredi.

Nel provvedimento sarà indicata altresì la somma indebita da restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Gli effetti dell'annullamento decorrono dal momento della concessione delle prestazioni.

Contro l'annullamento è ammesso ricorso alla Commissione Esecutiva entro 30 giorni dalla notifica. Avverso la decisione della Commissione Esecutiva è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 60 giorni dalla notifica.

Art. 59

Revoca

Quando i requisiti che hanno dato luogo alla liquidazione o al pagamento delle prestazioni vengono successivamente a mancare, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, premesso sempre il provvedimento di sospensione, dichiara la revoca con effetto dalla notifica della perdita del requisito o dei requisiti, che avevano dato luogo all'accertamento del diritto.

Nel provvedimento di revoca, l'Istituto per la Sicurezza Sociale indicherà la parte di somma legittimamente riscossa e la quota che dovrà essere restituita.

Contro la revoca è ammesso ricorso alla Commissione Esecutiva entro 30 giorni dalla notifica. Avverso la decisione della Commissione Esecutiva è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 60 giorni dalla notifica.

TITOLO VI

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI, RICORSI E CONTENZIOSO

Art. 60

Sulle domande di pensione, il provvedimento di concessione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è notificato alla parte richiedente dopo la decisione conforme della Commissione di Controllo di Legittimità.

Qualora la domanda non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso alla Commissione Esecutiva dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dalla notifica.

Avverso la decisione della Commissione Esecutiva dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il richiedente può adire l'Autorità Giudiziaria entro il termine di decadenza di giorni 60 dalla notificazione della decisione stessa.

Art. 61

Sulle domande di prestazione che richiedono accertamenti medici, l'Istituto per la Sicurezza Sociale decide previo parere delle Commissioni Mediche di prima o seconda istanza di cui ai commi seguenti nominate dalla Commissione Generale dell'Istituto.

Dette Commissioni potranno avvalersi anche di esami specialistici e di laboratorio.

Non possono far parte delle Commissioni i sanitari che esercitano la libera professione nel territorio della Repubblica o che siano dipendenti o consulenti di persone fisiche o giuridiche esercenti attività assicurativa. I medesimi, se erroneamente nominati, hanno l'obbligo di comunicare le incompatibilità e, comunque di astenersi.

La Commissione Medica di prima istanza è composta da due sanitari e dal Medico Legale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che la presiede.

Il parere consultivo, se negativo, è comunicato a cura dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, al richiedente, che può ricorrere entro i successivi 20 giorni alla Commissione Medica di seconda istanza.

La Commissione Medica di seconda istanza è composta da altri due sanitari e dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico che la presiede.

Il medico di parte può assistere agli accertamenti ed alla formulazione del parere.

Art. 62

Chiunque richiede o gode di prestazioni disciplinate dalla presente legge è tenuto fin dalla domanda o, se del caso, successivamente, a comunicare senza indugio all'Istituto per la Sicurezza Sociale se usufruisce di altra pensione, rendita o prestazione economica continuativa di qualunque genere erogata da un qualsiasi Ente previdenziale, ovvero a titolo di assistenza.

Qualora l'omessa comunicazione comporti la liquidazione ovvero il pagamento anche parziale della prestazione che altrimenti non sarebbe stata riconosciuta, il fatto è considerato e punito a norma di legge con l'obbligo delle eventuali restituzioni che il Giudice dichiarerà d'ufficio con sentenza, in questa parte, immediatamente esecutiva.

Sono esenti dall'obbligo di denuncia di cui al presente articolo i titolari di pensioni ordinarie di importo superiore al minimo di Legge ed i titolari di pensioni privilegiate.

Art. 63

Chiunque, con dichiarazioni, documentazioni, atti, comportamenti o simulazioni induce in errore l'Istituto per la Sicurezza Sociale nella materia regolata dalla presente legge ottenendo o facendo ottenere un qualsiasi vantaggio assicurativo, contributivo ovvero una qualsiasi prestazione per sè o per altri, è punito a tenuto alle restituzioni come all'articolo precedente.

Art. 64

Se i fatti di cui agli articoli precedenti non sono addebitabili a titolo di dolo, essi saranno considerati contravvenzione e puniti con multa a giorni di I° grado di cui all'art. 85 del Codice Penale.

Art. 65

Rivalse

L'avente diritto a pensione, prestazione economica, prestazione in natura e in genere di qualunque tipo, derivanti o ricollegabili ad obblighi posti a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ovvero, quando ne ricorra il caso, il coniuge superstite e gli eredi, possono agire in giudizio, sia in sede civile sia in sede penale, contro il responsabile del fatto dal quale la pensione e le altre prestazioni traggono origine.

E' considerato civilmente responsabile, oltre all'autore del fatto ed i suoi coobbligati, chi gli ha prestato garanzia assicurativa.

Nei giudizi di cui sopra e negli accordi sotto qualsiasi forma, anche transattiva ad essi precedenti, concomitanti e successivi, l'Istituto per la Sicurezza Sociale è parte necessaria. Ad esso spetta in via autonoma rispetto al regolamento dei rapporti tra le altre parti, il diritto di rivalsa privilegiata sulle somme corrispondenti alle erogazioni di cui al primo comma corrisposte, ovvero da corrispondere agli aventi diritto.

La rivalsa deve comprendere la capitalizzazione delle pensioni e delle prestazioni continuative di natura economica, per la quota corrispondente alla misura di colpa attribuita ai responsabili.

Fino alla conclusione degli accordi ovvero fino all'inizio del giudizio civile o penale, i termini di prescrizione a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale restano sospesi.

La rivalsa può essere attuata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante azione diretta contro i soggetti passivi e anche contro i beneficiari che non l'abbiano reso edotto delle circostanze di fatto dal quale la responsabilità deriva.

Ogni convenzione contraria è nulla e ogni provvedimento giudiziario del quale le parti responsabili non abbiano dato legale conoscenza all'Istituto per la Sicurezza Sociale fin dal suo inizio, è inapponibile all'Istituto per la Sicurezza Sociale medesimo.

La capitalizzazione di cui al quarto comma viene effettuata utilizzando, a seconda del caso che ricorre, le tavole di cui all'Allegato "C" della presente legge.

Art. 66

Incedibilità insequestrabilità e impignorabilità delle prestazioni

Le pensioni e le indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

L'Istituto, salvo opposizione dell'interessato espressa per iscritto, ha diritto di trattenere sulle pensioni di cui al precedente comma le somme ad esso dovute in ragione non superiore al terzo di ogni singola rata da corrispondere mensilmente. La disposizione del presente comma si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette pertinenti a pensionati o ad assicurati che risultino debitori dell'Istituto al momento della morte.

In caso di opposizione al recupero dei propri crediti l'Istituto deve essere autorizzato alla ritenuta in forza di apposito provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 67

Esenzioni e privilegi

In materia di esenzioni e privilegi si applicano le norme contenute negli artt. 39 e 67 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42.

TITOLO VII

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE PENSIONI

Art. 68

Obbligo della presentazione della domanda

Il diritto alla pensione ordinaria non sorge ipso jure per effetto della esistenza dei requisiti all'uopo stabiliti, ma è determinato, in ogni caso con effetto retroattivo, dalla presentazione di apposita domanda all'Istituto.

Ai fini indicati nel comma precedente non sono stabiliti adempimenti particolari se si eccettuano la forma scritta e la manifestazione espressa della volontà di conseguire una pensione ordinaria diretta, di reversibilità o indiretta, o una pensione sociale.

La domanda intesa ad ottenere la pensione diretta si intende presentata allo scopo di ottenere la pensione per vecchiaia ovvero, non sussistendone i requisiti, la pensione per invalidità.

Art. 69

Prescrizione delle rate di pensione

Qualora la domanda di pensione ordinaria sia presentata dopo il verificarsi delle condizioni all'uopo richieste, si prescrive il diritto alle eventuali rate che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio antecedente il 1° gennaio dell'anno in cui è stata fatta la domanda stessa.

Si prescrive altresì il diritto alle rate di pensione che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio antecedente il 1° gennaio dell'anno in cui esse sono state effettivamente messe in pagamento.

Art. 70

Presentazione della domanda

La domanda di pensione deve essere corredata dai documenti idonei a dimostrare il diritto del richiedente e va presentata all'Istituto ovvero inviata a questo per posta con piego spedito in via raccomandata.

La domanda è sufficiente per assicurare l'insorgenza del diritto anche qualora la documentazione in tutto o in parte sia presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta fatta all'Istituto; l'inutile decorso di tale termine costituisce motivo di reiezione della domanda stessa.

Si considera come data di presentazione quella risultante dal protocollo d'ufficio in caso di presentazione all'Istituto per la Sicurezza Sociale e quella risultante dal bollo postale in caso di spedizioni in via raccomandata. La data di presentazione è segnata sulla ricevuta che l'Istituto è tenuto a dare quando ha registrato la domanda in arrivo.

Art. 71

Documentazione della domanda di pensione diretta

La domanda di pensione ordinaria diretta va corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) elenco dei datori di lavoro presso cui l'assicurato ha prestato la sua opera nel quinquennio precedente il 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda;

c) dichiarazione dell'assicurato attestante sotto la sua responsabilità civile e penale lo stato di non occupazione ai sensi del precedente art. 16 primo comma e la data da cui esso ha avuto inizio;

d) dichiarazione dell'assicurato che non percepisce o percepisce e da quando, eventuali pensioni, rendite o altre prestazioni di carattere continuativo contemplate dall'art. 62 della presente legge;

e) libretto professionale, se si tratta di lavoratore subordinato; per i lavoratori autonomi di cui al precedente art. 1 la dichiarazione di rinuncia della patente di esercizio, l'attestato di cancellazione dagli Albi Professionali o la cessazione della libera professione con esclusione degli assicurati di cui al citato art. 1, lettera a).

Art. 72

Documentazione della domanda di pensione dei superstiti

La domanda di pensione di reversibilità va corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di pensione del dante causa;

b) lo stato di famiglia del dante causa alla data della morte; se vi sono figli o equiparati non iscritti nello stesso stato di famiglia e da considerare superstiti ai fini della prestazione, atto di notorietà attestante la vivenza di tali figli a carico del genitore, o equiparato, alla data anzidetta;

c) libretto professionale del dante causa, ove questi fosse lavoratore subordinato;

d) atto di nascita del richiedente o dei richiedenti la pensione;

e) dichiarazioni, da parte di ciascun richiedente, analoghe a quelle indicate alle lettere c) e d) dell'articolo precedente.

Se il richiedente è il coniuge superstite solo o in concorso con i figli, deve essere prodotto anche un'attestazione giudiziale o una dichiarazione resa dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità, dell'inesistenza di separazione.

La domanda di pensione ordinaria indiretta è da corredare degli stessi documenti stabiliti per quella di cui al comma precedente, salvo che il certificato di pensione deve essere sostituito con l'atto di nascita dell'assicurato e deve essere allegato l'elenco dei datori di lavoro dell'assicurato stesso nel quinquennio precedente il 1° gennaio dell'anno della sua morte.

Art. 73

Documentazione della domanda di pensione sociale

La domanda di pensione sociale va corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) stato di famiglia;

c) dichiarazione del richiedente, sotto la sua responsabilità civile e penale, di non essere nelle condizioni previste ai punti a), b), c) dell'art. 23 precedente.

In caso di domanda di assegno integrativo previsto al punto 2) dell'art. 23 i documenti di cui al comma precedente vanno integrati con apposita dichiarazione attestante in caso di convivenza con il coniuge, i figli, i genitori la condizione economia degli stessi.

Art. 74

Norme generali sulla documentazione delle domande

L'Istituto ha la facoltà di richiedere ogni documentazione, anche diversa da quella indicata dai precedenti articoli allo scopo di accertare l'esistenza del diritto alla pensione. In particolare può esigere che per le domande, la cui decisione sia subordinata all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità dei richiedenti, venga presentato un certificato medico di parte da cui risultino le loro condizioni psicofisiche a giudizio del medico stesso.

L'Istituto ha pure facoltà di istituire uno o piu' moduli di domanda allo scopo di facilitare gli interessati nella redazione della richiesta e nella documentazione relativa.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PENSIONI

Art. 75

Norme particolari per gli imprenditori

Gli imprenditori che nel corso del 1979 hanno compiuto l'età di 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 anni, hanno diritto alla pensione per vecchiaia, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 13, quando risultano per loro accreditati rispettivamente almeno 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anni di contribuzione e purchè riscattino, al momento di presentazione della domanda un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere 15 anni di contribuzione.

Gli imprenditori che nel corso del 1979 hanno compiuto l'età di 59, 60, 61, 62, 63, 64 anni hanno diritto alla pensione di invalidità concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 14 quando risultano per loro accreditati rispettivamente 6, 5, 4, 3, 2, 1 anni di contribuzione e purchè riscattino, al momento di presentazione della domanda, un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere 7 anni di contribuzione.

I superstiti degli assicurati imprenditori hanno diritto alla pensione ordinaria indiretta, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 15, quando per gli assicurati stessi, al momento della morte, risultano accreditati almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, anni di contribuzione e l'evento stesso è avvenuto

nell'anno 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 purchè riscattino un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere 7 anni di contribuzione.

Al riscatto si provvede mediante l'applicazione dell'aliquota prevista all'art. 5 sull'ultimo reddito determinato dalla presente legge e per gli anni di contribuzione.

Gli imprenditori ultra 65enni alla data del 1 gennaio 1979 hanno diritto alla pensione di vecchiaia e di invalidità ed i loro superstiti la pensione indiretta, concorrendo gli altri requisiti richiesti, quando risulti loro accreditato almeno 1 anno di contribuzione e venga riscattato un numero di anni pari a quelli mancanti per raggiungere il minimo di contribuzione richiesta.

Art. 76

Norme particolari per i titolari e contitolari di licenze commerciali e per i liberi professionisti

I titolari e contitolari di licenza commerciale ed i liberi professionisti che hanno compiuto nel 1982 l'età di 65 anni hanno diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, concorrendo gli altri requisiti previsti dall'art. 12 purchè risultino loro accreditati almeno 14 anni d contribuzione ed 1 anno di attività svolta precedentemente al 1969.

I titolari e contitolari di licenze commerciali ed i liberi professionisti che nell'anno 1983 compiono un'età tra i 60 e 65 anni hanno diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, concorrendo gli altri requisiti previsti dall'art. 12, purchè risultino accreditati a tutto l'anno 1982 almeno 14 anni di contribuzione e purchè riscattino l'anno mancante per raggiungere i 15 di contribuzione.

Al riscatto si provvede mediante l'applicazione dell'aliquota prevista all'art. 5 sull'ultimo reddito determinato dalla presente legge per il periodo di riscatto.

Art. 77

Norme particolari per i titolari di pensione sia ordinaria che privilegiata

Alle pensioni ordinarie in pagamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che per effetto del cumulo della pensione ordinaria con la pensione privilegiata, hanno un importo inferiore al trattamento minimo, si applica, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, i disposti dell'art. 42 della presente legge.

Art. 78

Norme particolari per i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità casalinghe e di pensione di invalidità civile

I titolari di pensione di invalidità civile e di pensione di vecchiaia e invalidità casalinghe hanno facoltà, qualora sussistano i requisiti, di rinunciare alla loro pensione per usufruire dei disposti della presente legge.

Le pensioni di invalidità civile in pagamento all'entrata in vigore della presente legge mantengono il loro trattamento e restano pertanto agganciate al minimo di pensione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale previsto all'art. 51 primo comma.

Le pensioni di vecchiaia e invalidità casalinghe in pagamento all'entrata in vigore della presente legge vengono agganciate all'importo della pensione sociale di cui al primo comma dell'art. 45.

Ai fini contabili ciascuna gestione di cui al presente articolo ne evidenzia l'andamento, fermo restando che le stesse gravano sul fondo relativo alle pensioni sociali di cui all'art. 90.

La continuazione dell'erogazione della pensione di invalidità civile è subordinata al permanere dei seguenti requisiti:

a) mantenimento della residenza effettiva ed anagrafica nel territorio della Repubblica;

b) non godere di alcun reddito di lavoro e non essere titolare di licenza;

c) non godere di rendite o pensioni o sussidi erogati da un qualsiasi fondo previdenziale sammarinese o estero di importo pari o superiore alla pensione stessa.

Qualora l'importo delle pensioni, dei sussidi e delle rendite di cui alla lettera c) permangono inferiori all'ammontare di cui al 2 comma, si farà luogo al conguaglio fino all'importo della pensione stessa.

La pensione è ridotta al 50% nei confronti di colui che è ricoverato, a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in Istituti di riabilitazione o di cura per un periodo non inferiore a giorni 30. In questo ultimo caso la riduzione ha luogo a partire dal 31° giorno e per la durata del ricovero.

La contribuzione dell'erogazione della pensione di invalidità e di vecchiaia casalinghe è subordinata al permanere dei seguenti requisiti:

a) mantenimento della residenza effettiva ed anagrafica nel territorio della Repubblica;

b) non godere di alcun reddito da lavoro e non essere titolare di licenza;

c) non godere di rendite o pensioni o sussidi erogati da un qualsiasi fondo previdenziale sammarinese o estero di importo pari o superiore all'importo della pensione stessa.

Qualora l'importo delle rendite, delle pensioni e dei sussidi di cui alla lettera c) permangono inferiori all'ammontare di cui al 3 comma si farà luogo a conguaglio fino all'importo della pensione stessa.

Art. 79

Norme particolari per i titolari di pensioni di grazia o di sussidi

Le attuali pensioni di grazia ed i sussidi erogati dallo Stato vengono trasferiti, con l'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto per la Sicurezza Sociale e gravano fino ad esaurimento su fondo delle pensioni sociali di cui al successivo art. 90.

Al momento del trasferimento il Congresso di Stato, dietro parere consultivo della Commissione di Previdenza ed Assistenza, determina le condizioni alle quali ciascun sussidio è assoggettato ai fini della continuazione dell'erogazione.

La verifica del permanere delle condizioni è assegnato all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 80

In ottemperanza al disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 25 novembre 1980 n. 87, sono emanate le norme seguenti:

a) a partire dal 1° febbraio 1983 viene istituito un unico sistema pensionistico regolato dalla presente legge;

b) i soggetti usufruenti dei disposti delle Leggi 8 marzo 1927 n. 7, 22 dicembre 1972 n. 41 e 16 dicembre 1976 n. 75, con rapporto di lavoro instaurato prima del 31 gennaio 1983, continueranno, ai fini pensionistici, ad essere disciplinati dalle leggi suddette, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

I soggetti usufruenti dei disposti della Legge 8 marzo 1927 n. 7 sono tenuti a partire dall'entrata in vigore della presente legge, e nell'arco di un anno, ad optare, presso gli uffici dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per il regime pensionistico preferito, in caso contrario saranno d'ufficio considerati iscritti al regime Stato.

Art. 81

Domande di pensione in corso

Le domande di pensione in corso presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono esaminate in base alla normativa precedente solamente nel caso in cui la sussistenza di tutti i requisiti è antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX

NORME GENERALI E FINALI

Art. 82

Rinuncia della pensione

Le prestazioni, una volta presentata la domanda, sono irrinunciabili fatta eccezione per le pensioni sociali qualora altre condizioni consentano al titolare di beneficiare di un trattamento pensionistico piu' favorevole.

Art. 83

Obblighi del titolare di pensione

Annualmente entro il mese di febbraio di ciascun anno i titolari di pensioni ordinarie integrate al trattamento minimo liquidate dopo l'entrata in vigore della presente legge ed i titolari di pensione sociale ed assimilate di cui agli artt. 24 e 71 devono attestare la permanenza dei requisiti richiesti dalla presente legge.

A tal fine l'Istituto per la Sicurezza Sociale invierà apposito modulo prestampato da compilarsi da parte del titolare di pensione.

La mancata restituzione all'Istituto per la Sicurezza Sociale del modulo nel termine indicato nel primo comma comporta la sospensione della erogazione della pensione che verrà ripresa al momento del rispetto di quanto contenuto nel presente articolo e con gli arretrati.

Art. 84

Obblighi del lavoratore, dei suoi aventi causa, della Gendarmeria, dei Vigili Urbani, dei datori di lavoro e dei sanitari

Obbligati ad informare il datore di lavoro dell'infortunio o della malattia professionale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, sono anche gli aventi causa del lavoratore, in caso di impossibilità o di morte del lavoratore stesso, ed il medico che ha constatato la malattia, nel caso di malattia professionale.

Indipendentemente da quanto è previsto dai commi precedenti e successivo, la Gendarmeria ed i Vigili Urbani sono tenuti alla immediata denunzia all'Autorità Giudiziaria ed all'Istituto di ogni infortunio e di ogni malattia professionale di cui siano venuti a conoscenza.

Il datore di lavoro, il medico curante e quello che ha constatato il decesso dell'infortunato o dell'ammalato debbono provvedere immediatamente e separatamente alla denuncia alla Gendarmeria ed ai Vigili Urbani degli eventi di cui sono venuti a conoscenza.

Si osservano, per quanto non è diversamente disposto dal presente articolo, le norme contenute nel Titolo III, Capo II, della legge citata nel primo comma.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto considera aperta l'istruttoria per l'eventuale conferimento della prestazione e provvede agli accertamenti di pertinenza invitando l'interessato a presentare la necessaria documentazione.

Art. 85

Gli eventuali oneri derivanti dal disavanzo della gestione delle pensioni sociali ed assimilati sono a carico del Bilancio dello Stato.

Gli eventuali oneri derivanti dal disavanzo della gestione della pensione per gli agricoltori sono a carico del Bilancio dello Stato nella misura del 75% a partire dal 1983 con apposito stanziamento da prevedersi a partire dall'esercizio finanziario del 1984.

Art. 86

Equilibrio finanziario

Al fine di accertare l'equilibrio finanziario viene effettuata una evidenza contabile separata per ciascuna delle categorie di assicurati previste nell'art. 1 della presente legge.

Art. 87

Certificato di pensione

Il certificato di pensione è predisposto dall'Istituto e deve fra l'altro contenere:

1) le precise e complete generalità del titolare o, se si tratta di prestazioni ai superstiti degli eventuali contitolari;

2) uno dei seguenti motivi di conferimento della pensione:

a) ordinaria per vecchiaia (O.v.), ordinaria per invalidità (O.i.), ordinaria a superstiti di pensionato o assicurato (O.s.);

b) privilegiata per infortunio sul lavoro (P.i.), privilegiata per malattia professionale (P.m.), privilegiata a superstiti di assicurato (P.s.);

c) facoltativa per vecchiaia (F.);

d) sociale per vecchiaia (S.v.), sociale per invalidità (S.i.);

3) la categoria di appartenenza per le pensioni di cui al punto 2) lettere a) e b): lavoratore autonomo dell'agricoltura (ag.), lavoratore autonomo del commercio (cm.), lavoratore autonomo dell'artigianato (ar.), libero professionista (lp.), imprenditore (im.), lavoratore subordinato (su.);

4) il numero progressivo di pensionamento distinto per ciascuno dei motivi indicati al numero 2);

5) la fotografia del titolare cui viene pagata la pensione anche se, trattandosi di prestazioni a superstiti, vi siano piu' titolari;

6) la decorrenza della pensione.

In caso di perdita o distruzione del documento, o quando esso sia inservibile, può essere rilasciato un duplicato con le norme stabilite dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8 numero 14 della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

Qualora debba farsi luogo alla liquidazione di piu' pensioni a favore di uno stesso titolare si procede all'emissione di tanti certificati di pensione quanti sono i motivi che, in conformità a quanto previsto al numero 2) del primo comma, hanno determinato il conferimento di ciascuna pensione.

Il certificato viene ritirato dall'Ufficio pagatore in caso di sospensione, variazione, revoca o annullamento della pensione e dallo stesso ufficio restituito al titolare quando è cessata la sospensione, è stata eseguita la variazione od è stata ripristinata la pensione.

Art. 88

Pagamento delle prestazioni

Il pagamento delle prestazioni viene effettuato agli sportelli dell'Istituto o a quelli degli Uffici Postali, ovvero per mezzo di Istituti di Credito in base a particolari convenzioni stipulate dall'Istituto stesso in base ad esplicita autorizzazione data dal Congresso di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

Le pensioni sono pagate, di regola, in rate mensili posticipate scadenti il 27 di ciascun mese, la tredicesima rata viene corrisposta contestualmente con la rata del mese di dicembre.

In occasione del primo pagamento delle pensioni privilegiate deve corrispondersi anche l'importo dovuto per gli eventuali giorni compresi tra la effettiva decorrenza della pensione e la fine del mese stesso, salvo che questa non coincida con il primo giorno del mese, tenuto conto che ogni mensilità va ragguagliata a 30 giorni per ciascun mese, compreso quello di febbraio.

I pagamenti sono effettuati liberamente al titolare che abbia 18 anni compiuti o sia inabilitato. Per i titolari di età inferiori o interdetti i pagamenti vengono disposti a favore di coloro che esercitano nei loro confronti la patria potestà o la tutela.

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, sempre che non sia passato in giudicato sentenza di separazione pronunciata per sua colpa.

In mancanza del coniuge il pagamento è fatto al tutore di figli minori di 18 anni, e, in mancanza di tali figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Si sospende il pagamento della pensione ordinaria o privilegiata ove il titolare o il contitolare di essa, senza giustificato motivo, rifiuti implicitamente di sottostare agli accertamenti di revisione disposti per il controllo dello stato di invalidità o d'inabilità.

Art. 89

Residenza all'estero dei titolari di pensione

Le pensioni di qualunque specie sono esigibili normalmente nel territorio della Repubblica di San Marino.

Nei confronti del titolare di pensione, anche se non cittadino sammarinese, che trasferisce la propria residenza all'estero o nel Paese d'origine, il pagamento della pensione potrà avvenire a scelta dell'avente diritto e senza restrizioni, nei modi seguenti:

a) a persona che risulti avere domicilio nella Repubblica di San Marino, purchè legalmente autorizzata (mandato di procura);

b) direttamente all'avente diritto nel luogo di sua residenza all'estero, previa indicazione, da parte del medesimo, del domicilio esatto e previo inoltro semestrale del certificato di esistenza in vita rilasciato dagli Uffici Anagrafici del luogo di residenza o di attestazione equipollente.

Per le pensioni ordinarie e privilegiata ai superstiti oltre al certificato di vita deve essere inviato anche il certificato attestante lo stato coniugale.

Il pagamento effettuato al delegatario esonera l'Istituto da ogni responsabilità per tutto il periodo in cui la delega è efficace. Il delegatario risponde personalmente per il buon fine dei versamenti fatti in sue mani ed è tenuto a dare tutte le dimostrazioni necessarie ad attestare l'esistenza in vita dell'avente diritto alla pensione.

Ai titolari di pensione facoltativa che non risiedono in San Marino sono sospese e non spettano le maggiori quote di pensioni risultanti dall'applicazione dell'art. 48, primo comma, lettera b).

Art. 90

Gestione del Fondo Pensioni

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria costituiscono:

1) il "Fondo pensioni ordinarie", che è alimentato dal gettito contributivo al netto delle aliquote indicate nei numeri successivi;

2) il "Fondo per le pensioni privilegiate" che è alimentato dall'aliquota a tale scopo prevista;

3) il "Fondo comune di riserva di rischio" che è alimentato da un'aliquota pari al 3% del gettito contributivo nel suo complesso.

Le pensioni ordinarie fanno carico al Fondo indicato al numero 1), mentre le pensioni privilegiate fanno carico al Fondo indicato al numero 2), mentre il Fondo di riserva interviene per sanare le situazioni deficitarie di cassa che si verificano nell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'art. 86.

I contributi versati nell'assicurazione facoltativa costituiscono il "Fondo per le pensioni facoltative", cui fanno carico le pensioni stesse ed al quale è annualmente devoluto il concorso dello Stato per ciascuna pensione in relazione alla quale spetta l'integrazione prevista dall'art. 48.

Le imposte riscosse a norma dell'art. 24 costituiscono il "Fondo per le pensioni sociali", cui fanno carico le pensioni stesse e le prestazioni previste agli artt. 78 e 79 mentre lo Stato a norma dell'art. 86 interviene per sanare eventuali situazioni deficitarie.

Art. 91

Ruoli di carico e schedari

Le pensioni, secondo le varie specie e secondo la causale di pensionamento, sono registrate nei seguenti ruoli:

1) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie per vecchiaia;

2) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie per invalidità;

3) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie ai superstiti;

4) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni dirette privilegiate per infortunio sul lavoro;

5) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni dirette privilegiate per malattia professionale;

6) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni privilegiate ai superstiti;

7) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni facoltative;

8) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni sociali di vecchiaia;

9) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni sociali di invalidità.

Art. 92

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria in base alle Leggi 30 giugno 1964 n. 37, 5 luglio 1968 n. 27, 11 dicembre 1979 n. 82 e loro modificazioni ed integrazioni sono considerati validi a tutti gli effetti al fine di usufruire dei disposti della presente legge.

Analoga norma vale per i versamenti effettuati, in base alla Legge 30 giugno 1964 n.37 e successive modifiche, nel Fondo pensioni facoltative.

Art. 93

Abrogazione delle norme preesistenti

Sono abrogate le norme contemplate da:

- Legge 30 giugno 1964 n. 37, ad eccezione del Titolo I;

- Legge 29 agosto 1958 n. 24;

- Legge 5 luglio 1968 n. 27;

- Legge 31 gennaio 1969 n. 3;

- Legge 2 luglio 1969 n. 38;

- Legge 3 agosto 1970 n. 31;

- Legge 3 agosto 1970 n. 32;

- Legge 10 maggio 1974 n. 34;

- Legge 5 luglio 1974 n. 54;

- Legge 6 dicembre 1978 n. 57;

- Legge 4 maggio 1979 n. 23;

- Legge 11 dicembre 1979 n. 82;

- Legge 26 settembre 1980 n. 73, artt. 1, 2, 3 , 4, 5 commi 1°, 2°, 3°, 6°; - Legge 29 gennaio 1981 n. 9;

- Legge 29 gennaio 1981 n. 10;

- Legge 28 gennaio 1982 n. 12, art. 15 comma 4°;

- Decreto 29 marzo 1982 n. 31; ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 94

Gli effetti della presente legge si applicano a partire dal 1° febbraio 1983.

Art. 95

Entrata in vigore La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 febbraio 1983/1682 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Libero Barulli - Maurizio Gobbi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

- B.U. '82- '83 B.U. n.2 pag.39 (3409) -

ALLEGATO A

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE	LAVORAZIONI	PERIODO MASSIMO DI INDENIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
1) Malattie causate da piombo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti.	4 anni, 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni
2) Malattie causate da mercurio, amalgame e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	4 anni
3) Malattie causate da fosforo e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti.	6 anni
4) Malattie causate da arsenico, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
5) Malattie causate da cromo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche polmonari: 30 anni
6) Malattie causate da berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	4 anni
7) Malattie causate da cadmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	3 anni
8) Malattie causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	3 anni
9) Malattie causate da nichelio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del nichelio, leghe e composti.	3 anni, 18 mesi per le malattie causate dal nichelcarbonile. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
10) Malattie causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	4 anni
11) Malattie causate da bromo, cloro, fluoro, iodio e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo, cloro, fluoro, iodio e composti.	3 anni
12) Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico, ossidi di azoto e dell'ammoniaca.	3 anni
13) Malattie causate da anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico, dell'idrogeno solforato.	3 anni

MALATTIE	LAVORAZIONI	PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
14) Malattie causate da tallio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti.	3 anni
15) Malattie causate da antimonio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	3 anni
16) Malattie causate da osmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti.	3 anni
17) Malattie causate da selenio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti.	3 anni
18) Malattie causate da rame, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del rame, leghe e composti.	3 anni
19) Malattie causate da stagno, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti.	3 anni
20) Malattie causate da zinco, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco, leghe e composti.	3 anni
21) Malattie causate da derivati dell'acido carbonico e tiocarbonico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido carbonico e tiocarbonico.	3 anni
22) Malattie causate da solfuri di bario, calcio e sodio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei solfuri di bario, calcio e sodio.	3 anni
23) Malattie causate da ozono e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'ozono.	3 anni
24) Malattie causate da acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno, acido isocianinico e suoi esteri, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, dei cianuri e dei composti del cianogeno, dell'acido isocianico e suoi esteri.	18 mesi
25) Malattie causate da alcoli, glicoli e derivati, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli acidi glicoli e loro derivati.	3 anni
26) Malattie causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	a) Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione, e trattramento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio; b) produzione di carbone da legna;	18 mesi

MALATTIE	LAVORAZIONI	PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
	c) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere; d) seconda lavorazione del vetro; e) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica o ossiacetilenica; f) prova dei motori a combustione interna ed a scoppio e dei veicoli mossi con tali mezzi.	
27) Malattie causate da cloruro di carbonile (fosgene), con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di carbonile.	18 mesi
28) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	3 anni
29) Malattie causate da idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.	3 anni
30) Malattie causate da idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
31) Malattie causate da nitro derivati alifatici, esteri dell'acido nitrico e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei nitro derivati alifatici, esteri dell'acido nitrico.	3 anni
32) Malattie causate da chinoni e derivati.	Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni e derivati.	3 anni
33) Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli e loro omologhi e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli e loro omologhi.	3 anni
34) Malattie causate da amine alialifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi e nitrati e solfonati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e dai loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati e loro derivati.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
35) Malattie causate da derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati, clorurati e bromurati, degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati, clorurati e bromurati, degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi.	3 anni

MALATTIE	LAVORAZIONI	PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
36) Malattie causate dal cloruro di vinile e dagli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile e degli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
37) Malattie causate da chetoni e derivati alogenati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati.	3 anni
38) Malattie causate da eteri ed esteri e loro derivati alogenati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri ed esteri e loro derivati alogenati.	3 anni
39) Malattie causate da aldeidi sature e non sature, acidi organici saturi e non saturi, tioacidi, anidridi e i loro derivati alogenati e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione delle aldeidi sature e non sature, degli acidi organici saturi e non saturi, tioacidi, anidridi e i loro derivati alogenati.	3 anni
40) Malattie causate da radiazioni ionizzanti, da laser, da onde elettromagnetiche e loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione delle radiazioni ionizzanti, da laser, da onde elettromagnetiche.	30 anni
41) Malattie cutanee provocate nell'ambiente di lavoro da sostanze non considerate in altre voci: catrame, bitume, fuliggine, pece, antracene, paraffina grezza, olii minerali e composti, prodotti residui di dette sostanze, cemento, calce, resine naturali ed artificiali, gomme, olii di lino, trementina, lacche, vernici, alcali caustici, cloruro di sodio, conchiglie, coralli, madreperle, antibiotici, sulfamidici, legni esotici (tek, kambala, noce mansonia), persolfato di ammonio, gomma arabica, detersivi, coprolattame, acido tannico.	Lavorazioni che espongono all'azione delle sostanze a fianco indicate.	6 mesi. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
42) Malattie osteorticolari e angioneurotiche, causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e loro conseguenze dirette.	Lavori nei quali si impegnano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, macchine ribattitrici, macchine riguasuole e rigatacchi, motoseghe portatili.	6 anni
43) Malattie causate da lavoro in aria compressa.	Lavori in aria compressa.	3 anni. In caso di manifestazioni artritiche: 10 anni
44) Ipoacusia e sordità da rumori.	a) lavori dei calderai; b) ribaditura dei bulloni; c) battituta e foratura delle lamiere con punzoni;	4 anni

MALATTIE	LAVORAZIONI	PERIODO MASSIMO DI INDENIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
	d) prove dei motori a scoppio; e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli; f) condotta di aereomobili; g) fabbricazione di chiodi; h) lavoro dei telai; i) taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi di acciaio a corona diamantata; l) lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa; m) lavorazioni di produzione degli acciai ai forni ad arco e ad induzione; n) lavorazioni con impiego di seghe per metalli; o) prova dei dispositivi di segnalazione acustica; p) lavorazione meccanica del legno con impiego di: 1) seghe circolari 2) piallatrici 3) toupies q) fucinatura nelle fonderie; r) fabbricazione delle falci; s) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa; t) lavori svolti all'interno delle navi in allestimento ed in riparazione: 1) lavorazioni rumorose come rottura delle lamiere, battitura dei bulloni, ecc.; 2) lavori di verniciatura; u) tranciatura dei metalli; v) lavori di spray con torce al plasma; x) prova delle armi da fuoco automatiche; z) prova dei motori a reazione.	
45) Cataratta da energie raggianti.		6 anni
46) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette.	Lavori nelle miniere, nelle cave di argilla e sottoterra, nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi, nei terreni e argillosi.	3 anni
47) Broncopneumopatie da inalazione di silicati o di calcare con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'inalazione di silicati o di calcare.	20 anni

MALATTIE	LAVORAZIONI	PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
48) Broncopneumopatie da inalazione di polveri o esalazioni di alluminio, polveri di metalli duri, polveri di scorie Thomas, polveri di legni esotici, polveri di cotone, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'inalazione di polveri o esalazioni di alluminio, polveri di metalli duri, polveri di scorie Thomas, polveri di legni esotici, polveri di cotone.	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi
49) Broncopneumopatie da inalazione delle seguenti sostanze non considerate in altre voci: antibiotici, farina di frumento, gomma arabica, isocianati, con le loro conseguenze dirette, derivati dermici ed escrementi di animali, polveri di cereali, polveri di fieno, miceti.	Lavorazioni che espongono alla inalazione di antibiotici, farina di frumento, gomma arabica, isocianati.	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi
50) Malattie causate da derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli.	3 anni
51) Malattie causate dai derivati degli arilsolfoni, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati degli arilsolfoni.	3 anni
52) Malattie causate dai derivati del tricloroetanolo, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del tricloroetanolo.	3 anni
53) Malattie causate dai derivati dell'acido fenossiacetico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido fenossiacetico.	3 anni
54) Malattie causate dai derivati dell'acido ftalico e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide.	3 anni
55) Malattie causate dai derivati della triazina, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati della triazina.	3 anni
56) Malattie causate dai derivati del fenatrene, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del fenatrene.	3 anni
57) Malattie causate dai derivati del dipiridile, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile in agricoltura.	3 anni
58) Malattie causate dai derivati clorurati dell'acido benzoico, con le loro conseguenze dirette.	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati dell'acido benzoico.	3 anni
59) Silicosi anche associata a tubercolosi.	a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle	

MALATTIE	LAVORAZIONI	PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
	miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera; b) Lavori di frantumazione, macinazione, manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera; c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera delle rocce o di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera; Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (esclusi le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera; d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera; e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera; f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni nelle quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.	
60) Asbestosi anche associata a tubercolosi.	Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto.	

ALLEGATO B

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INABILITA' PERMANENTE

Sordità completa di un orecchio		11%
Sordità completa bilaterale		50%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
Perdita di molti denti in modo che risulti compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%
Perdita di un testicolo: non si corrisponde indennità.		
Perdita di un rene con l'altro integro		25%
Frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	destro sinistro	5% 5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole:		
a) quando coesiste immobilità della scapola	destra sinistra	50% 40%
b) con normale mobilità della scapola	destra sinistra	40% 30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	destro sinistro	85% 75%
b) per amputazione al 3° superiore	destro sinistro	80% 70%
c) al terzo medio o totale dell'avambraccio	destro sinistro	75% 65%
Perdita dell'avambraccio al 3° medio o della mano	destra sinistra	70% 60%
Perdita di tutte le dita della mano	destra sinistra	65% 55%
Perdita del pollice e del 1° metacarpo	destro sinistro	35% 30%
Perdita del pollice	destro sinistro	28% 23%
Perdita della falange ungueale pollice	destro sinistro	15% 12%
Perdita totale dell'indice	destro sinistro	15% 13%
Perdita totale del medio	destro sinistro	12% 12%
Perdita totale dell'anulare	destro sinistro	8% 8%
Perdita totale del mignolo	destro sinistro	12% 12%
Perdita totale falange ungueale indice	destro sinistro	7% 6%
Perdita totale falange ungueale medio	destro sinistro	5% 5%
Perdita totale falange ungueale anulare	destro sinistro	3% 3%
Perdita totale falange ungueale mignolo	destro sinistro	5% 5%
Perdita delle due ultime falangi indice	destra sinistra	11% 9%
Perdita delle due ultime falangi medio	destro sinistro	8% 8%
Perdita delle due ultime falangi anulare	destro sinistro	6% 6%
Perdita delle due ultime falangi mignolo	destro sinistro	8% 8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito:		
1) - Con angolazione tra 110° - 75°		
a) in semipronazione	destra sinistra	30% 25%
b) in pronazione	destra sinistra	35% 30%
c) in supinazione	destra sinistra	45% 40%
d) quando sono permessi i movimenti di prono-supinazione	destra sinistra	25% 20%
2) - In flessione massima o quasi	destra sinistra	55% 50%
3) - In estensione completa o quasi		
a) in semipronazione	destra sinistra	40% 35%
b) in pronazione	destra sinistra	45% 40%
c) in supinazione	destra sinistra	55% 50%

d) quando sono permessi i movimenti di prono-supinazione	destra	35%
	sinistra	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica		
1) - in estensione rettilinea	destra	15%
	sinistra	12%
2) - con abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a) in semipronazione	destra	20%
	sinistra	15%
b) in pronazione	destra	25%
	sinistra	25%
c) in supinazione	destra	35%
	sinistra	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		40%
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale e di amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		75%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore *a)* quando non sia possibile l'applicazione di apparecchio articolato		60%
b) quando sia possibile l'applicazione di apparecchio articolato		55%
Perdita di una gamba al 3° inferiore o di piede		50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsica		25%
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16%
Perdita di un solo alluce		7%
Per la perdita di ogni altro dito non si corrisponde indennità ma ove concorra perdita di più dita, ogni dito perduto è valutato		3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35%
Anchilosi completa tibiotarsica ad angolo retto		15%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi tre centimetri e non oltre i cinque centimetri		11%
Mancinismo - In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro, e quello del sinistro al destro.		

ALLEGATO C TAV. n. 1

VALORI CAPITALI ATTUALI DELLA RENDITA ANNUA UNITARIA PAGABILE A RATE MENSILI POSTICIPATE A FAVORE DEI SUPERSTITI

Età della vedova	Rendita vedovile (1)	Età dell'orfano minorenne	Rendita orfanile temporanea (2)	Età dell'ascendente	Rendita a favore di ascendente (3)	Età dell'orfano inabile	Rendita orfanile (4)
20	14,2588	0	11,6674	35	18,2941	18	3,5553
21	14,6642			36	18,0935	19	4,1005
22	15,0256	1	11,9330	37	17,8860	20	4,6457
23	15,3397			38	17,6707	21	5,1909
24	15,6218	2	11,5457	39	17,4484	22	5,6682
25	15,8836			40	17,2191	23	6,0940
26	16,1280	3	11,0566	41	16,9833	24	6,4732
27	16,3511			42	16,7409	25	6,8180
28	16,5518	4	10,5291	43	16,4923	26	7,1324
29	16,7267			44	16,2373	27	7,4098
30	16,8758	5	9,9727	45	15,9771	28	7,6565
31	17,0004			46	15,7110	29	7,8653
32	17,0977	6	9,3887	47	15,4381	30	8,0467
33	17,1666			48	15,1590	31	8,1984
34	17,2075	7	8,7774	49	14,8748	32	8,3300
35	17,2230			50	14,5847	33	8,4463
36	17,2111	8	8,1385	51	14,2877	34	8,5491
37	17,1742			52	13,9850	35	8,6409

Età della vedova	Rendita vedovile (1)	Età dell'orfano minorenne	Rendita orfanile temporanea (2)	Età dell'ascendente	Rendita a favore di ascendente (3)	Età dell'orfano inabile	Rendita orfanile (4)
38	17,1145	9	7,4711	53	13,6758	36	8,7223
39	17,0277			54	13,3606	37	8,7970
40	16,9166	10	6,7744	55	13,0377	38	8,8667
41	16,7797			56	12,7085	39	8,9293
42	16,6229	11	6,0473	57	12,3731	40	8,9912
43	16,4449			58	12,0337	41	9,0494
44	16,2473	12	5,2888	59	11,6886	42	9,1010
45	16,0341			60	11,3380	43	9,1459
46	15,8082	13	4,4976	61	10,9807	44	9,1889
47	15,5690			62	10,6188	45	9,2292
48	15,3191	14	3,6725	63	10,2520	46	9,2608
49	15,0600			64	9,8811	47	9,2884
50	14,7911	15	2,8117	65	9,5087	48	9,3110
51	14,5126			66	9,1356	49	9,3268
52	14,2241	16	1,9140	67	8,7616	50	9,3359
53	13,9259			68	8,3868	51	9,3365
54	13,6179	17	0,9774	69	8,0147	52	9,3278
55	13,3003			70	7,6461	53	9,3064
56	12,9720			71	7,2814	54	9,2722
57	12,6331			72	6,9215	55	9,2250
58	12,2865			73	6,5725	56	9,1668
59	11,9331			74	6,2347	57	9,0956
60	11,5707			75	5,9078	58	9,0101
61	11,1989			76	5,5895	59	8,9078
62	10,8250			77	5,2812	60	8,7859
63	10,4456			78	4,9847	61	8,6454
64	10,0597			79	4,7072	62	8,4859
65	9,6713			80	4,4424	63	8,3110
66	9,2828			81	4,1867	64	8,1193
67	8,8941			82	3,9444	65	7,9114
68	8,5102			83	3,7156	66	7,6826
69	8,1311			84	3,5001	67	7,4430
70	7,7583			85	3,2979	68	7,2004
71	7,3876			86	3,1087	69	6,9530
72	7,0222			87	2,9321	70	6,6995
73	6,6673			88	2,7679	71	6,4425
74	6,3287			89	2,6152	72	6,1608
75	6,0002			90	2,4738	73	5,9183
76	5,6775			91	2,3426	74	5,6533
77	5,3646			92	2,2214	75	5,3864
78	5,0682			93	2,1107	76	5,1206
79	4,7940			94	2,0081	77	4,8577
80	4,5344			95	1,9132	78	4,5972
81	4,2802			96	1,8233	79	4,3475
82	4,0317			97	1,7439	80	4,1090
83	3,7999			98	1,6691	81	3,8839
84	3,5815			99	1,5985	82	3,6725
85	3,3759			100	1,5309	83	3,4750
86	3,1829					84	3,2936
87	3,0024					85	3,1209
88	2,8342					86	2,9467
89	2,6776					87	2,7839
90	2,5319					88	2,6317

Età della vedova	Rendita vedovile (1)	Età dell'orfano minorenne	Rendita orfanile temporanea (2)	Età dell'ascendente	Rendita a favore di ascendente (3)	Età dell'orfano inabile	Rendita orfanile (4)
91	2,3972					89	2,4899
92	2,2721					90	2,3578
93	2,1577					91	2,2356
94	2,0501					92	2,1221
95	1,9552					93	2,0174
96	1,8585					94	1,9209
97	1,7805					95	1,8308
98	1,7023					96	1,7476
99	1,6312					97	1,6721
100	1,5655					98	1,6040
						99	1,5369
						100	1,4717

TAV. n. 2

VALORI CAPITALI ATTUALI DELLA RENDITA UNITARIA ANNUA CON FRAZIONAMENTO MENSILE POSTICIPATO DA ASSEGNARSI AD UN INFORTUNATO CON ESITO DI INABILITA' PERMANENTE

Gradi dal 11% al 12%

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
15	8,8230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	8,7959	8,1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	8,7678	8,1643	9.0167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	8,7384	8,1349	8,9819	10,6724	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	8,7077	8,1043	8,9457	10,6270	11,1504	—	—	—	—	—	—	—	—
20	8,6759	8,0725	8,9080	10,5797	11,0986	13,1676	—	—	—	—	—	—	—
21	8,6426	8,0392	8,8687	10,5304	11,0445	13,1012	13,3593	—	—	—	—	—	—
22	8,6078	8,0044	8,8276	10,4789	10,9880	13,0319	13,2867	13,0438	—	—	—	—	—
23	8,5716	7,9683	8,7849	10,4253	10,9293	12,9598	13,2112	12,9677	15,2653	—	—	—	—
24	8,5337	7,9305	8,7401	10,3692	10,8679	12,8844	13,1323	12,8881	15,2690	16.2378	—	—	—
25	8,4943	7 8912	8,6937	10,3109	10,8041	12,8060	13,0302	12,8054	15,1689	16,1299	16,0794	—	—
26	8,4531	7,8501	8,6451	10,2501	10,7374	12,7242	12,9646	12,7190	15,0644	16,0173	15,9658	18,1505	—
27	8,4102	7,8073	8,5946	10,1867	10,6680	12,6391	12,8754	12,6292	14,9556	15,9001	15,8476	18,0150	19,5582
28	8,3654	7.7626	8,5419	10,1207	10,5957	12,5504	12,7826	12,5356	14,8424	15,7780	15,7245	17,8739	19,4048
29	8,3188	7.7162	8,4870	10,0520	10,5205	12,4581	12,6860	12,4382	14,7246	15,6511	15,5964	17.7272	19,2452
30	8,2702	7,6678	8,4299	9,9806	10,4423	12,3623	12,5857	12,3371	14,6022	15,5192	15,4634	17,5748	19,0794
31	8,2196	7,6174	8,3706	9,9062	10,3610	12,2626	12,4814	12,2320	14,4751	15,3822	15,3252	17,4164	18.9071
32	8,1670	7,5651	8,3089	9,8291	10,2767	12,1591	12,3732	12,1230	14,3432	15,2400	15,1818	17,2522	18,7284
33	8,1123	7,5108	8,2449	9,7491	10,1892	12,0520	12,2611	12,0101	14,2066	15,0928	15,0334	17,0821	18,5433
34	8,0555	7,4544	8,1786	9,6662	10,0986	11,9410	12.1450	11,8931	14,0651	14,9404	14,8797	16,9060	18,3517
35	7,9966	7,3960	8,1098	9,5803	10,0048	11,8260	12,0248	11,7721	13,9188	14,7827	14,7207	16,7238	18,1535
36	7,9360	7.3359	8,0391	9,4921	9.9084	11,7080	11,9014	11,6478	13,7685	14,6208	14,5574	16,5367	17,9500
37	7,8735	7,2740	7,9664	9,4012	9,8092	11,5865	11,7745	11,5200	13,6139	14,4543	14,3895	16,3443	17,7407
38	7,8092	7,2103	7,8915	9,3078	9,7072	11,4617	11,6440	11,3886	13,4550	14,2832	14,2169	16,1466	17,5256
39	7,7431	7,1448	7,8147	9,2119	9,6025	11,3336	11,5102	11,2538	13,2921	14,1076	14,0400	15,9438	17,3050
40	7,6751	7,0776	7,7358	9.1135	9,4951	11,2022	11,3728	11,1156	13,1250	13,9276	13,8584	15,7359	17,0787
41	7,6053	7,0086	7,6547	9,0125	9,3849	11,0673	11,2320	10,9738	12,9536	13,7430	13,6723	15,5225	16.8467
42	7,5336	6,9377	7,5717	8.9089	9,2720	10,9291	11,0877	10,8286	12,7780	13,5538	13,4816	15,3041	16,6090
43	7,4600	6,8651	7,4865	8,8028	9,1563	10,7877	10,9399	10,6799	12,5983	13,3603	13,2864	15,0805	16.3658
44	7,3845	6,7906	7,3992	8,6941	9.0378	10,6428	10,7886	10,5277	12,4142	13,1621	13.0866	14,8516	16.1167
45	7,3071	6,7142	7,3098	8,5828	8,9166	10,4946	10,6340	10,3721	12,2362	12,9596	12,8824	14,6176	15.8622
46	7,2279	6,6362	7,2185	8,4692	8,7928	10,3433	10,4761	10,2132	12,0342	12,7528	12,6740	14,3789	15,6025
47	7,1466	6,5562	7,1250	8,3529	8,6662	10,1886	10,3146	10,0509	11,8381	12,5416	12,4611	14,1349	15,3370

Eta raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
48	7,0635	6,4745	7,0294	8,2341	8,5369	10,0308	10,1500	9,8853	11,6380	12,3262	12,2439	13,8861	15,0664
49	6,9786	6,3911	6,9320	8,1131	8,4053	9,8700	9,9823	9,7167	11,4343	12,1069	12,0229	13,6328	14,7909
50	6,8919	6,3059	6,8326	7,9896	8,2710	9,7061	9,8114	9,5449	11,2268	11,8834	11,7977	13,3748	14,5102
51	6,8033	6,2190	6,7312	7,8638	8,1342	9,5392	9,6374	9,3701	11,0156	11,6561	11,5685	13,1123	14,2246
52	6,7130	6,1305	6,6281	7,7359	7,9952	9,3696	9,4607	9,1925	10,8011	11,4252	11,3358	12,8457	13,9346
53	6,6208	6,0403	6,5230	7,6056	7,8538	9,1971	9,2809	9,0119	10,5830	11,1904	11,0992	12,5746	13,6396
54	6,5267	5,9482	6,4159	7,4730	7,7098	9,0216	9,0981	8,8283	10,3613	10,9518	10,8587	12,2991	13,3399
55	6,4306	5,8543	6,3068	7,3379	7,5632	8,8430	8,9121	8,6416	10,1359	10,7093	10,6143	12,0191	13,0353
56	6,3326	5,7588	6,1958	7,2006	7,4144	8,6618	8,7235	8,4522	9,9073	10,4633	10,3664	11,7352	12,7264
57	6,2329	5,6616	6,0832	7,0614	7,2636	8,4782	8,5325	8,2604	9,6759	10,2143	10,1155	11,4477	12,4137
58	6,1309	5,5625	5,9684	6,9197	7,1102	8,2916	8,3383	8,0657	9,4408	9,9614	9,8607	11,1559	12,0962
59	6,0267	5,4614	5,8515	6,7756	6,9543	8,1021	8,1414	7,8681	9,2025	9,7050	9,6024	10,8600	11,7743
60	5,9204	5,3585	5,7327	6,6292	6,7962	7,9100	7,9418	7,6680	8,9612	9,4454	9,3409	10,5605	11,4484
61	5,8116	5,2534	5,6116	6,4804	6,6356	7,7150	7,7394	7,4652	8,7166	9,1825	9,0761	10,2571	11,1184
62	5,7004	5,1463	5,4885	6,3293	6,4728	7,5176	7,5346	7,2601	8,4695	8,9168	8,8085	9,9506	10,7849
63	5,5869	5,0373	5,3634	6,1760	6,3078	7,3179	7,3277	7,0530	8,2200	8,6486	8,5384	9,6412	10,4484
64	5,4708	4,9260	5,2362	6,0205	6,1408	7,1158	7,1185	6,8439	7,9681	8,3780	8,2659	9,3292	10,1089
65	5,3523	4,8129	5,1071	5,8630	5,9719	6,9119	6,9077	6,6333	7,7146	8,1057	7,9919	9,0154	9,7675
66	5,2329	4,6992	4,9776	5,7053	5,8031	6,7084	6,6973	6,4233	7,4620	7,8345	7,7189	8,7027	9,4274
67	5,1109	4,5834	4,8462	5,5457	5,6326	6,5030	6,4856	6,2121	7,2081	7,5620	7,4447	8,3888	9,0858
68	4,9860	4,4654	4,7127	5,3840	5,4603	6,2959	6,2723	5,9997	6,9530	7,2885	7,1696	8,0738	8,7432
69	4,8612	4,3478	4,5799	5,2235	5,2895	6,0910	6,0615	5,7900	6,7013	7,0186	6,8982	7,7631	8,4052
70	4,7355	4,2297	4,4470	5,0632	5,1193	5,8870	5,8520	5,5818	6,4516	6,7510	6,6293	7,4552	8,0702
71	4,6096	4,1118	4,3147	4,9039	4,9505	5,6850	5,6448	5,3762	6,2052	6,4870	6,3640	7,1515	7,7398
72	4,4827	3,9934	4,1823	4,7450	4,7824	5,4843	5,4393	5,1724	5,9611	6,2258	6,1016	6,8512	7,4131
73	4,3554	3,8751	4,0503	4,5870	4,6157	5,2855	5,2361	4,9712	5,7204	5,9683	5,8431	6,5553	7,0912
74	4,2285	3,7575	3,9196	4,4308	4,4513	5,0899	5,0363	4,7736	5,4841	5,7157	5,5895	6,2651	6,7756
75	4,1010	3,6398	3,7891	4,2755	4,2883	4,8962	4,8389	4,5787	5,2512	5,4668	5,3398	5,9794	6,4647
76	—	3,5216	3,6586	4,1206	4,1261	4,7041	4,6436	4,3861	5,0213	5,2213	5,0936	5,6977	6,1583
77	—	—	3,5270	3,9650	3,9638	4,5124	4,4491	4,1948	4,7933	4,9780	4,8498	5,4188	5,8548
78	—	—	—	3,8090	3,8016	4,3214	4,2560	4,0053	4,5679	4,7378	4,6091	5,1436	5,5554
79	—	—	—	—	3,6389	4,1305	4,0636	3,8171	4,3445	4,5000	4,3711	4,8715	5,2594
80	—	—	—	—	—	3,9403	3,8726	3,6309	4,1239	4,2658	4,1370	4,6038	4,9682
81	—	—	—	—	—	—	3,6830	3,4467	3,9063	4,0352	3,9069	4,3410	4,6823
82	—	—	—	—	—	—	—	3,2692	3,6971	3,8138	3,6863	4,0891	4,4083
83	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4966	3,6021	3,4757	3,8487	4,1467
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4000	3,2749	3,6196	3,8975
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0843	3,4023	3,6611
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1962	3,4369
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2254
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0259
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8386
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6625
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4975
92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3432
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2001
94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0652
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9395
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8236
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7173
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6177
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5248
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4475
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3849
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3176
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2359
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1151
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9005
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4583

TAV. n. 3

VALORI CAPITALI ATTUALI DELLA RENDITA UNITARIA ANNUA CON FRAZIONAMENTO MENSILE POSTICIPATO DA ASSEGNARSI AD UN INFORTUNATO CON ESITO DI INABILITA' PERMANENTE

Gradi dal 13% al 16%

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
15	12,8990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	12,8514	12,4485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	12,8019	12,3990	12,6818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	12,7503	12,3474	12,6272	14,0719	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	12,6964	12,2936	12,5704	14,0069	14,3701	—	—	—	—	—	—	—	—
20	12,6404	12,2375	12,5112	13,9392	14,2990	15,7586	—	—	—	—	—	—	—
21	12,5819	12,1790	12,4495	13,8685	14,2249	15,6754	15,7645	—	—	—	—	—	—
22	12,5207	12,1179	12,3850	13,7947	14,1475	15,5886	15,6758	15,4942	—	—	—	—	—
23	12,4572	12,0544	12,3179	13,7179	14,0670	15,4983	15,5837	15,4017	17,0133	—	—	—	—
24	12,3906	11,9879	12,2478	13,6376	13,9828	15,4038	15,4873	15,3050	16,9052	17,4716	—	—	—
25	12,3215	11,9189	12,1749	13,5542	13,8953	15,3057	15,3871	15,2046	16,7929	17,3545	17,2906	—	—
26	12,2493	11,8467	12,0987	13,4671	13,8039	15,2032	15,2826	15,0997	16,6756	17,2324	17,1680	18,7298	—
27	12,1741	11,7716	12,0195	13,3764	13,7088	15,0966	15,1738	14,9905	16,5536	17,1052	17,0403	18,5898	19,5582
28	12,0956	11,6933	11,9369	13,2819	13,6098	14,9855	15,0605	14,8769	16,4265	16,9728	16,9075	18,4442	19,4048
29	12,0140	11,6118	11,8509	13,1836	13,5068	14,8700	14,9426	14,7586	16,2944	16,8351	16,7693	18,2927	19,2452
30	11,9291	11,5271	11,7616	13,0815	13,3998	14,7499	14,8201	14,6358	16,1571	16,6921	16,6257	18,1352	19,0794
31	11,8407	11,4390	11,6687	12,9753	13,2885	14,6251	14,6929	14,5082	16,0144	16,5434	16,4765	17,9717	18,9071
32	11,7490	11,3475	11,5723	12,8650	13,1730	14,4957	14,5608	14,3758	15,8664	16,3893	16,3218	17,8020	18,7284
33	11,6538	11,2526	11,4723	12,7508	13,0534	14,3616	14,4241	14,2387	15,7132	16,2296	16,1616	17,6264	18,5433
34	11,5551	11,1542	11,3687	12,6325	12,9294	14,2227	14,2825	14,0967	15,5545	16,0643	15,9956	17,4445	18,3517
35	11,4528	11,0524	11,2615	12,5099	12,8011	14,0790	14,1360	13,9498	15,3903	15,8933	15,8240	17,2564	18,1535
36	11,3477	10,9477	11,1513	12,3841	12,6694	13,9314	13,9855	13,7989	15,2217	15,7177	15,6478	17,0632	17,9500
37	11,2395	10,8399	11,0379	12,2546	12,5338	13,7795	13,8307	13,6437	15,0483	15,5371	15,4666	16,8644	17,7407
38	11,1281	10,7291	10,9213	12,1215	12,3945	13,6234	13,6716	13,4843	14,8701	15,3515	15,2803	16,6603	17,5256
39	11,0139	10,6154	10,8016	11,9849	12,2516	13,4633	13,5084	13,3207	14,6874	15,1611	15,0893	16,4508	17,3050
40	10,8965	10,4986	10,6788	11,8448	12,1049	13,2991	13,3410	13,1530	14,4999	14,9659	14,8934	16,2361	17,0787
41	10,7760	10,3788	10,5528	11,7009	11,9545	13,1306	13,1693	12,9809	14,3077	14,7656	14,6924	16,0158	16,8467
42	10,6524	10,2559	10,4236	11,5536	11,8003	12,9580	12,9934	12,8046	14,1107	14,5605	14,4866	15,7901	16,6090
43	10,5257	10,1300	10,2913	11,4027	11,6425	12,7813	12,8134	12,6242	13,9092	14,3506	14,2760	15,5592	16,3658
44	10,3959	10,0010	10,1557	11,2481	11,4808	12,6003	12,6290	12,4395	13,7028	14,1357	14,0603	15,3228	16,1167
45	10,2630	9,8690	10,0171	11,0900	11,3155	12,4153	12,4406	12,2507	13,4919	13,9161	13,8400	15,0812	15,8622
46	10,1271	9,7341	9,8754	10,9285	11,1468	12,2264	12,2482	12,0580	13,2766	13,6919	13,6150	14,8346	15,6025
47	9,9880	9,5961	9,7305	10,7634	10,9742	12,0334	12,0516	11,8610	13,0567	13,4628	13,3852	14,5827	15,3370
48	9,8460	9,4552	9,5827	10,5949	10,7982	11,8364	11,8511	11,6602	12,8323	13,2292	13,1509	14,3258	15,0664
49	9,7011	9,3116	9,4320	10,4233	10,6189	11,6359	11,6469	11,4557	12,6039	12,9914	12,9122	14,0642	14,7909
50	9,5533	9,1650	9,2783	10,2483	10,4361	11,4315	11,4388	11,2473	12,3712	12,7491	12,6692	13,7977	14,5102
51	9,4026	9,0157	9,1218	10,0701	10,2501	11,2235	11,2271	11,0353	12,1345	12,5026	12,4219	13,5266	14,2246
52	9,2492	8,8638	8,9626	9,8891	10,0610	11,0121	11,0120	10,8199	11,8940	12,2523	12,1707	13,2513	13,9346
53	9,0930	8,7092	8,8006	9,7048	9,8687	10,7971	10,7932	10,6009	11,6495	11,9977	11,9153	12,9713	13,6396
54	8,9338	8,5517	8,6358	9,5173	9,6730	10,5785	10,5708	10,3783	11,4009	11,7390	11,6558	12,6868	13,3399
55	8,7715	8,3913	8,4679	9,3265	9,4741	10,3562	10,3447	10,1520	11,1483	11,4760	11,3920	12,3976	13,0353
56	8,6065	8,2283	8,2975	9,1328	9,2721	10,1306	10,1153	9,9225	10,8921	11,2093	11,1245	12,1044	12,7264
57	8,4390	8,0630	8,1246	8,9365	9,0675	9,9022	9,8830	9,6900	10,6327	10,9393	10,8537	11,8075	12,4137
58	8,2683	7,8946	7,9488	8,7369	8,8596	9,6701	9,6471	9,4540	10,3693	10,6652	10,5787	11,5061	12,0962
59	8,0944	7,7233	7,7701	8,5342	8,6485	9,4345	9,4077	9,2146	10,1022	10,3872	10,2999	11,2005	11,7743
60	7,9176	7,5493	7,5887	8,3286	8,4345	9,1959	9,1653	8,9723	9,8318	10,1059	10,0177	10,8912	11,4484
61	7,7376	7,3724	7,4043	8,1199	8,2175	8,9539	8,9196	8,7267	9,5578	9,8208	9,7319	10,5779	11,1184
62	7,5545	7,1927	7,2175	7,9084	7,9977	8,7091	8,6712	8,4784	9,2810	9,5328	9,4431	10,2613	10,7849
63	7,3686	7,0105	7,0281	7,6944	7,7755	8,4617	8,4202	8,2278	9,0015	9,2422	9,1516	9,9419	10,4484
64	7,1796	6,8255	6,8362	7,4777	7,5508	8,2117	8,1668	7,9747	8,7195	8,9489	8,8576	9,6196	10,1089
65	6,9880	6,6383	6,6422	7,2590	7,3241	7,9597	7,9115	7,7201	8,4357	8,6539	8,5619	9,2955	9,7675
66	6,7959	6,4509	6,4482	7,0404	7,0978	7,7084	7,6570	7,4662	8,1530	8,3599	8,2673	8,9726	9,4274
67	6,6012	6,2612	6,2522	6,8199	6,8698	7,4553	7,4010	7,2111	7,8689	8,0647	7,9715	8,6484	9,0858
68	6,4037	6,0692	6,0542	6,5975	6,6400	7,2006	7,1436	6,9547	7,5836	7,7684	7,6746	8,3231	8,7432
69	6,2074	5,8787	5,8580	6,3773	6,4128	6,9489	6,8895	6,7017	7,3022	7,4761	7,3818	8,0022	8,4052

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA' 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
70	6,0112	5,6885	5,6624	6,1580	6,1868	6,6989	6,6371	6,4507	7,0231	7,1864	7,0916	7,6843	8,0702
71	5,8159	5,4997	5,4684	5,9409	5,9632	6,4517	6,3878	6,2029	6,7477	6,9005	6,8054	7,3706	7,7398
72	5,6208	5,3113	5,2753	5,7250	5,7412	6,2065	6,1408	5,9575	6,4751	6,6178	6,5223	7,0605	7,4131
73	5,4265	5,1241	5,0837	5,5112	5,5217	5,9642	5,8969	5,7155	6,2063	6,3390	6,2434	6,7549	7,0912
74	5,2342	4,9391	4,8947	5,3006	5,3056	5,7260	5,6574	5,4779	5,9427	6,0657	5,9698	6,4553	6,7756
75	5,0425	4,7552	4,7072	5,0919	5,0919	5,4907	5,4211	5,2437	5,6829	5,7964	5,7004	6,1602	6,4647
76	—	4,5719	4,5206	4,8847	4,8801	5,2579	5,1875	5,0124	5,4265	5,5308	5,4348	5,8693	6,1583
77	—	—	4,3340	4,6779	4,6690	5,0263	4,9555	4,7830	5,1724	5,2678	5,1718	5,5812	5,8548
78	—	—	—	4,4718	4,4592	4,7964	4,7257	4,5561	4,9214	5,0080	4,9123	5,2970	5,5554
79	—	—	—	—	4,2499	4,5677	4,4974	4,3312	4,6728	4,7511	4,6557	5,0160	5,2594
80	—	—	—	—	—	4,3409	4,2716	4,1091	4,4277	4,4981	4,4032	4,7396	4,9682
81	—	—	—	—	—	—	4,0483	3,8900	4,1864	4,2493	4,1551	4,4681	4,6823
82	—	—	—	—	—	—	—	3,6793	3,9546	4,0106	3,9174	4,2080	4,4083
83	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7329	3,7825	3,6904	3,9597	4,1467
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5649	3,4740	3,7231	3,8975
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2687	3,4987	3,6611
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2858	3,4369
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2254
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0259
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8386
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6625
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4975
92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3432
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2001
94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0652
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9395
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8236
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7173
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6177
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5248
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4475
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3849
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3176
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2359
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1151
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9005
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4583

TAV. n. 4

VALORI CAPITALI ATTUALI DELLA RENDITA UNITARIA ANNUA CON FRAZIONAMENTO MENSILE POSTICIPATO DA ASSEGNARSI AD UN INFORTUNATO CON ESITO DI INABILITA' PERMANENTE

Gradi dal 17% al 24%

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA' 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
15	16,9051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	16,8358	16,6316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	16,7636	16,5594	16,5964	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	16,6883	16,4841	16,5200	17,1554	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	16,6098	16,4056	16,4404	17,0718	17,2112	—	—	—	—	—	—	—	—
20	16,5281	16,3239	16,3575	16,9848	17,1225	17,9232	—	—	—	—	—	—	—
21	16,4428	16,2386	16,2709	16,8939	17,0300	17,8255	17,8462	—	—	—	—	—	—
22	16,3537	16,1496	16,1806	16,7990	16,9334	17,7236	17,7434	17,6314	—	—	—	—	—
23	16,2611	16,0570	16,0866	16,7003	16,8330	17,6176	17,6365	17,5244	18,4409	—	—	—	—

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
24	16,1641	15,9601	15,9883	16,5972	16,7279	17,5067	17,5248	17,4126	18,3225	18,5903	—	—	—
25	16,0635	15,8594	15,8862	16,4899	16,6188	17,3915	17,4086	17,2963	18,1994	18,4649	18,4461	—	—
26	15,9583	15,7543	15,7796	16,3780	16,5048	17,2713	17,2874	17,1750	18,0710	18,3341	18,3149	19,2437	—
27	15,8488	15,6449	15,6686	16,2615	16,3862	17,1461	17,1612	17,0487	17,9373	18,1979	18,1784	19,0998	19,5582
28	15,7348	15,5309	15,5530	16,1401	16,2627	17,0157	17,0298	16,9172	17,7981	18,0561	18,0362	18,9501	19,4048
29	15,6161	15,4124	15,4328	16,0139	16,1342	16,8802	16,8932	16,7804	17,6534	17,9086	17,8883	18,7943	19,2452
30	15,4928	15,2892	15,3078	15,8828	16,0007	16,7393	16,7512	16,6383	17,5030	17,7554	17,7346	18,6325	19,0794
31	15,3645	15,1610	15,1779	15,7464	15,8620	16,5929	16,6036	16,4907	17,3467	17,5962	17,5750	18,4643	18,9071
32	15,2314	15,0281	15,0431	15,6050	15,7181	16,4411	16,4506	16,3375	17,1846	17,4310	17,4094	18,2899	18,7284
33	15,0935	14,8903	14,9035	15,4585	15,5690	16,2838	16,2921	16,1790	17,0168	17,2601	17,2379	18,1093	18,5433
34	14,9505	14,7476	14,7588	15,3067	15,4146	16,1210	16,1279	16,0147	16,8429	17,0830	17,0604	17,9223	18,3517
35	14,8025	14,5999	14,6092	15,1497	15,2549	15,9525	15,9581	15,8448	16,6632	16,8999	16,8767	17,7289	18,1535
36	14,6505	14,4482	14,4554	14,9885	15,0908	15,7794	15,7838	15,6704	16,4786	16,7118	16,6882	17,5302	17,9500
37	14,4941	14,2921	14,2972	14,8225	14,9220	15,6014	15,6044	15,4909	16,2886	16,5183	16,4942	17,3259	17,7407
38	14,3333	14,1316	14,1347	14,6520	14,7486	15,4185	15,4201	15,3065	16,0935	16,3196	16,2949	17,1160	17,5256
39	14,1684	13,9670	13,9679	14,4771	14,5707	15,2309	15,2310	15,1174	15,8934	16,1157	16,0905	16,9007	17,3050
40	13,9990	13,7980	13,7968	14,2977	14,3882	15,0384	15,0371	14,9234	15,6881	15,9066	15,8808	16,6799	17,0787
41	13,8253	13,6247	13,6212	14,1136	14,2010	14,8410	14,8382	14,7244	15,4776	15,6921	15,6658	16,4534	16,8467
42	13,6472	13,4471	13,4413	13,9250	14,0092	14,6388	14,6345	14,5207	15,2619	15,4725	15,4455	16,2214	16,6090
43	13,4649	13,2652	13,2571	13,7319	13,8129	14,4318	14,4260	14,3121	15,0412	15,2477	15,2201	15,9840	16,3658
44	13,2781	13,0789	13,0685	13,5342	13,6119	14,2198	14,2125	14,0985	14,8153	15,0175	14,9893	15,7409	16,1167
45	13,0870	12,8884	12,8757	13,3321	13,4064	14,0032	13,9943	13,8803	14,5843	14,7823	14,7535	15,4925	15,8622
46	12,8919	12,6939	12,6788	13,1257	13,1966	13,7821	13,7715	13,6575	14,3486	14,5422	14,5128	15,2390	15,6025
47	12,6924	12,4950	12,4775	12,9148	12,9822	13,5561	13,5439	13,4298	14,1078	14,2969	14,2669	14,9800	15,3370
48	12,4887	12,2921	12,2722	12,6996	12,7636	13,3256	13,3118	13,1977	13,8622	14,0468	14,0161	14,7158	15,0664
49	12,2813	12,0854	12,0630	12,4805	12,5409	13,0909	13,0754	12,9614	13,6121	13,7921	13,7607	14,4469	14,7909
50	12,0697	11,8746	11,8498	12,2572	12,3140	12,8518	12,8346	12,7206	13,3574	13,5327	13,5006	14,1729	14,5102
51	11,8543	11,6601	11,6328	12,0299	12,0831	12,6085	12,5896	12,4756	13,0982	13,2687	13,2360	13,8942	14,2246
52	11,6354	11,4420	11,4123	11,7990	11,8485	12,3613	12,3407	12,2267	12,8350	13,0007	12,9672	13,6111	13,9346
53	11,4125	11,2201	11,1880	11,5641	11,6099	12,1099	12,0876	11,9737	12,5673	12,7281	12,6939	13,3233	13,6396
54	11,1857	10,9944	10,9598	11,3252	11,3673	11,8544	11,8304	11,7165	12,2953	12,4510	12,4162	13,0308	13,3399
55	10,9549	10,7648	10,7278	11,0823	11,1206	11,5946	11,5689	11,4551	12,0188	12,1694	12,1339	12,7335	13,0353
56	10,7206	10,5318	10,4923	10,8359	10,8704	11,3311	11,3037	11,1900	11,7384	11,8839	11,8477	12,4320	12,7264
57	10,4831	10,2955	10,2537	10,5863	10,6170	11,0642	11,0351	10,9215	11,4545	11,5948	11,5579	12,1267	12,4137
58	10,2415	10,0554	10,0112	10,3327	10,3596	10,7932	10,7624	10,6490	11,1662	11,3013	11,2636	11,8169	12,0962
59	9,9960	9,8115	9,7651	10,0753	10,0985	10,5183	10,4858	10,3726	10,8740	11,0037	10,9653	11,5027	11,7743
60	9,7470	9,5642	9,5156	9,8145	9,8340	10,2399	10,2058	10,0928	10,5781	10,7025	10,6634	11,1847	11,4484
61	9,4941	9,3133	9,2625	9,5501	9,5658	9,9578	9,9220	9,8093	10,2784	10,3974	10,3575	10,8626	11,1184
62	9,2579	9,0591	9,0063	9,2826	9,2947	9,6726	9,6352	9,5228	9,9755	10,0891	10,0485	10,5371	10,7849
63	8,9785	8,8020	8,7474	9,0122	9,0207	9,3845	9,3457	9,2336	9,6699	9,7779	9,7366	10,2086	10,4484
64	8,7160	8,5419	8,4855	8,7390	8,7440	9,0937	9,0534	8,9418	9,3615	9,4640	9,4220	9,8773	10,1089
65	8,4509	8,2795	8,2215	8,4638	8,4654	8,8009	8,7593	8,6482	9,0512	9,1483	9,1056	9,5441	9,7675
66	8,1859	8,0174	7,9580	8,1891	8,1874	8,5090	8,4661	8,3557	8,7421	8,8337	8,7904	9,2121	9,4274
67	7,9187	7,7533	7,6926	7,9127	7,9079	8,2155	8,1715	8,0617	8,4316	8,5179	8,4739	8,8788	9,0858
68	7,6493	7,4871	7,4254	7,6346	7,6268	7,9206	7,8756	7,7666	8,1200	8,2008	8,1562	8,5443	8,7432
69	7,3826	7,2239	7,1612	7,3598	7,3492	7,6294	7,5835	7,4754	7,8125	7,8881	7,8430	8,2144	8,4052
70	7,1172	6,9621	6,8987	7,0868	7,0736	7,3405	7,2938	7,1867	7,5078	7,5782	7,5325	7,8875	8,0702
71	6,8543	6,7030	6,6391	6,8171	6,8014	7,0552	7,0079	6,9018	7,2071	7,2725	7,2263	7,5651	7,7398
72	6,5931	6,4458	6,3815	6,5496	6,5316	6,7727	6,7248	6,6199	6,9097	6,9701	6,9235	7,2462	7,4131
73	6,3344	6,1912	6,1269	6,2854	6,2653	6,4939	6,4456	6,3420	6,6165	6,6721	6,6251	7,9320	7,0912
74	6,0795	5,9407	5,8764	6,0257	6,0037	6,2202	6,1716	6,0693	6,3289	6,3799	6,3325	6,6239	6,7756
75	5,8271	5,6927	5,6289	5,7692	5,7456	5,9502	5,9016	5,8006	6,0457	6,0921	6,0444	6,3206	6,4647
76	—	5,4470	5,3837	5,5154	5,4904	5,6835	5,6350	5,5355	5,7663	5,8083	5,7603	6,0215	6,1583
77	—	—	5,1396	5,2630	5,2369	5,4189	5,3706	5,2728	5,4895	5,5272	5,4790	5,7253	5,8548
78	—	—	—	5,0128	4,9857	5,1569	5,1092	5,0133	5,2162	5,2498	5,2013	5,4331	5,5554
79	—	—	—	—	4,7364	4,8971	4,8502	4,7563	4,9459	4,9755	4,9269	5,1442	5,2594
80	—	—	—	—	—	4,6405	4,5946	4,5031	4,6796	4,7055	4,6569	4,8600	4,9682
81	—	—	—	—	—	—	4,3428	4,2538	4,4177	4,4401	4,3917	4,5809	4,6823
82	—	—	—	—	—	—	—	4,0145	4,1665	4,1857	4,1376	4,3135	4,4083
83	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9264	3,9427	3,8950	4,0582	4,1467
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7110	3,6637	3,8149	3,8975
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4444	3,5842	3,6611
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3654	3,4369

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2254
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0259
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8386
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6625
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4975
92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3432
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2001
94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0652
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9395
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8236
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7173
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6177
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5248
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4475
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3849
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3176
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2359
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1151
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9005
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4583

TAV. n. 5

VALORI CAPITALI ATTUALI DELLA RENDITA UNITARIA ANNUA CON FRAZIONAMENTO MENSILE POSTICIPATO DA ASSEGNARSI AD UN INFORTUNATO CON ESITO DI INABILITA' PERMANENTE

Gradi dal 25% al 40%

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
15	19,9432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	19,8560	19,8038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	19,7652	19,7130	19,7132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	19,6704	19,6183	19,6182	19,7487	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	19,5717	19,5196	19,5192	19,6488	19,6802	—	—	—	—	—	—	—	—
20	19,4689	19,4167	19,4161	19,5448	19,5737	19,8089	—	—	—	—	—	—	—
21	19,3615	19,3094	19,3085	19,4362	19,4667	19,6984	19,7171	—	—	—	—	—	—
22	19,2495	19,1974	19,1962	19,3229	19,3529	19,5830	19,6014	19,5768	—	—	—	—	—
23	19,1330	19,0809	19,0794	19,2050	19,2346	19,4630	19,4811	19,4564	19,7226	—	—	—	—
24	19,0112	18,9591	18,9573	19,0817	19,1108	19,3376	19,3553	19,3306	19,5949	19,6576	—	—	—
25	18,8846	18,8325	18,8303	18,9536	18,9823	19,2072	19,2246	19,1999	19,4622	19,5243	19,5154	—	—
26	18,7524	18,7004	18,6979	18,8199	18,8481	19,0712	19,0882	19,0634	19,3237	19,3852	19,3763	19,6152	—
27	18,6149	18,5628	18,5599	18,6808	18,7084	18,9295	18,9462	18,9213	19,1795	19,2405	19,2314	19,4685	19,5582
28	18,4716	18,4196	18,4163	18,5359	18,5629	18,7820	18,7984	18,7734	19,0294	19,0897	19,0806	19,3158	19,4048
29	18,3226	18,2706	18,2670	18,3852	18,4116	18,6287	18,6446	18,6196	18,8732	18,9329	18,9238	19,1569	19,2452
30	18,1678	18,1158	18,1118	18,2286	18,2545	18,4693	18,4849	18,4598	18,7110	18,7701	18,7609	18,9919	19,0794
31	18,0069	17,9550	17,9306	18,0659	18,0911	18,3037	18,3188	18,2937	18,5425	18,6008	18,5915	18,8204	18,9071
32	17,8400	17,7881	17,7833	17,8971	17,9217	18,1320	18,1467	18,1215	18,3677	18,4253	18,4159	18,6425	18,7284
33	17,6672	17,6154	17,6101	17,7224	17,7463	17,9542	17,9684	17,9432	18,1867	18,2435	18,2341	18,4584	18,5433
34	17,4882	17,4364	17,4307	17,5414	17,5646	17,7700	17,7838	17,7585	17,9992	18,0553	18,0458	18,2677	18,3517
35	17,3030	17,2513	17,2452	17,3541	17,3767	17,5795	17,5928	17,5675	17,8053	17,8606	17,8511	18,0704	18,1535
36	17,1128	17,0612	17,0546	17,1619	17,1838	17,3839	17,3967	17,3713	17,6062	17,6607	17,6511	17,8679	17,9500
37	16,9172	16,8656	16,8586	16,9641	16,9853	17,1827	17,1950	17,1695	17,4014	17,4551	17,4454	17,6595	17,7407
38	16,7161	16,6647	16,6572	16,7609	16,7813	16,9759	16,9877	16,9622	17,1910	17,2438	17,2340	17,4454	17,5256
39	16,5099	16,4586	16,4506	16,5525	16,5721	16,7639	16,7752	16,7496	16,9752	17,0271	17,0173	17,2259	17,3050
40	16,2984	16,2472	16,2387	16,3387	16,3576	16,5464	16,5571	16,5315	16,7538	16,8049	16,7949	17,0007	17,0787

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
41	16,0814	16,0303	16,0213	16,1195	16,1375	16,3233	16,3335	16,3078	16,5268	16,5769	16,5669	16,7697	16,8487
42	15,8592	15,8082	15,7987	15,8949	15,9121	16,0948	16,1045	16,0787	16,2943	16,3435	16,3333	16,5331	16,6090
43	15,6317	15,5808	15,5708	15,6650	15,6814	15,8610	15,8700	15,8442	16,0563	16,1045	16,0943	16,2910	16,3658
44	15,3987	15,3480	15,3375	15,4296	15,4452	15,6215	15,6301	15,6041	15,8126	15,8599	15,8496	16,0432	16,1167
45	15,1607	15,1101	15,0991	15,1891	15,2038	15,3769	15,3848	15,3588	15,5637	15,6099	15,5995	15,7899	15,8622
46	14,9176	14,8672	14,8557	14,9436	14,9574	15,1271	15,1345	15,1084	15,3095	15,3547	15,3442	15,5313	15,6025
47	14,6692	14,6190	14,6069	14,6927	14,7056	14,8719	14,8787	14,8526	15,0498	15,0940	15,0834	15,2671	15,3370
48	14,4159	14,3658	14,3533	14,4368	14,4489	14,6117	14,6178	14,5917	14,7851	14,8281	14,8175	14,9978	15,0664
49	14,1579	14,1081	14,0950	14,1763	14,1875	14,3468	14,3523	14,3260	14,5155	14,5575	14,5467	14,7235	14,7909
50	13,8951	13,8455	13,8319	13,9109	13,9212	14,0768	14,0817	14,0555	14,2409	14,2817	14,2709	14,4442	14,5102
51	13,6276	13,5783	13,5641	13,6409	13,6502	13,8022	13,8065	13,7802	13,9615	14,0012	13,9903	14,1599	14,2246
52	13,3560	13,3068	13,2922	13,3666	13,3750	13,5233	13,5269	13,5005	13,6777	13,7163	13,7052	13,8712	13,9346
53	13,0796	13,0308	13,0156	13,0877	13,0951	13,2397	13,2426	13,2162	13,3891	13,4266	13,4154	13,5777	13,6396
54	12,7987	12,7502	12,7345	12,8042	12,8107	12,9514	12,9537	12,9273	13,0959	13,1322	13,1209	13,2794	13,3399
55	12,5132	12,4649	12,4487	12,5160	12,5216	12,6584	12,6601	12,6336	12,7978	12,8329	12,8216	12,9762	13,0353
56	12,2235	12,1756	12,1589	12,2238	12,2284	12,3613	12,3623	12,3358	12,4956	12,5295	12,5180	12,6688	12,7264
57	11,9302	11,8826	11,8654	11,9279	11,9315	12,0605	12,0608	12,0342	12,1896	12,2223	12,2107	12,3375	12,4137
58	11,6322	11,5851	11,5674	11,6274	11,6301	11,7550	11,7547	11,7281	11,8790	11,9104	11,8987	12,0415	12,0962
59	11,3300	11,2833	11 2652	11,3227	11,3245	11,4453	11,4443	11,4177	11,5640	11,5941	11,5824	11,7211	11,7743
60	11,0239	10,9777	10,9592	11,0142	11,0150	11,1318	11,1302	11,1035	11,2451	11,2740	11,2622	11,3968	11,4484
61	10,7138	10,6680	10,6491	10,7017	10,7015	10,8142	10,8119	10,7853	10,9222	10,9498	10,9379	11,0683	11,1184
62	10,4002	10,3550	10,3357	10,3858	10,3848	10,4932	10,4903	10,4637	10,5959	10,6222	10,6102	10,7364	10,7849
63	10,0834	10,0389	10,0193	10,0669	10,0650	10,1693	10,1658	10,1392	10,2666	10,2916	10,2795	10,4015	10,4484
64	9,7637	9,7199	9,7000	9,7451	9,7423	9,8425	9,8383	9,8118	9,9344	9,9581	9,9459	10,0636	10,1089
65	9,4419	9,3987	9,3786	9,4213	9,4177	9,5137	9,5090	9,4825	9,6002	9,6227	9,6104	9,7238	9,7675
66	9,1210	9,0786	9,0583	9,0987	9,0942	9,1861	9,1808	9,1544	9,2673	9,2885	9,2761	9,3852	9,4274
67	8,7984	8,7569	8,7365	8,7745	8,7693	8,8570	8,8512	8,8249	8,9331	8,9530	8,9405	9,0453	9,0858
68	8,4744	8,4338	8,4133	8,4490	8,4431	8,5268	8,5204	8,4943	8,5976	8,6163	8,6038	8,7042	8,7432
69	8,1546	8,1150	8,0944	8,1279	8,1213	8,2009	8,1941	8,1681	8,2668	8,2842	8,2716	8,3678	8,4052
70	7,8374	7,7987	7,7781	7,8094	7,8022	7,8779	7,8707	7,8449	7,9389	7,9551	7,9424	8,0344	8,0702
71	7,5242	7,4865	7,4660	7,4952	7,4874	7,5593	7,5517	7,5261	7,6155	7,6305	7,6178	7,7056	7,7398
72	7,2141	7,1775	7,1571	7,1843	7,1760	7,2441	7,2361	7,2107	7,2956	7,3094	7,2967	7,3804	7,4131
73	6,9082	6,8727	6,8526	6,8778	6,8690	6,9334	6,9251	6,8999	6,9804	6,9931	6,9804	7,0600	7,0912
74	6,6079	6,5736	6,5537	6,5771	6,5679	6,6287	6,6201	6,5952	6,6713	6,6829	6,6702	6,7459	6,7756
75	6,3118	6,2787	6,2591	6,2807	6,2712	6,3285	6,3196	6,2950	6,3669	6,3775	6,3647	6,4365	6,4647
76	—	5,9876	5,9684	5,9883	5,9784	6,0324	6,0233	5,9991	6,0668	6,0763	6,0635	6,1315	6,1583
77	—	—	5,6801	5,6985	5,6884	5,7391	5,7299	5,7060	5,7696	5,7781	5,7653	5,8295	5,8548
78	—	—	—	5,4122	5,4019	5,4495	5,4402	5,4166	5,4763	5,4838	5,4711	5,5314	5,5554
79	—	—	—	—	5,1185	5,1630	5,1536	5,1306	5,1863	5,1929	5,1802	5,2369	5,2594
80	—	—	—	—	—	4,8808	4,8716	4,8490	4,9009	4,9066	4,8940	4,9470	4,9682
81	—	—	—	—	—	—	4,5944	4,5724	4,6206	4,6255	4,6130	4,6624	4,6823
82	—	—	—	—	—	—	—	4,3072	4,3520	4,3561	4,3437	4,3897	4,4083
83	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0954	4,0989	4,0866	4,1294	4,1467
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8538	3,8416	3,8813	3,8975
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6093	3,6460	3,6611
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4229	3,4369
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2254
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0259
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8386
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6625
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4975
92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3432
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2001
94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0652
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9395
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8236
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7173
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6177
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5248
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4475
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3849
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3176
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2359

Età raggiunta dell'infortunato	DOPO ANNI D'INVALIDITA'												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 e più
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1151
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9005
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4583

TAV. n. 6

VALORI CAPITALI ATTUALI DELLA RENDITA UNITARIA ANNUA CON FRAZIONAMENTO MENSILE POSTICIPATO DA ASSEGNARSI AD UN INFORTUNATO CON ESITO DI INABILITA' PERMANENTE

Età raggiunta dall'infortunato	Gradi dal 41% al 66%	Gradi dal 67% al 100%	Età raggiunta dall'infortunato	Gradi dal 41% al 66%	Gradi dal 67% al 100%
15	20,7455	20,1590	61	10,8562	10,8391
16	20,6501	20,0643	62	10,5446	10,5340
17	20,5509	19,9656	63	10,2320	10,2261
18	20,4477	19,8628	64	9,9187	9,9162
19	20,3402	19,7557	65	9,6036	9,6036
20	20,2283	19,6441	66	9,2872	9,2872
21	20,1120	19,5277	67	8,9700	8,9700
22	19,9907	19,4067	68	8,6522	8,6522
23	19,8647	19,2814	69	8,3366	8,3366
24	19,7337	19,1514	70	8,0212	8,0212
25	19,5972	19,0167	71	7,7068	7,7068
26	19,4553	18,8774	72	7,3943	7,3943
27	19,3080	18,7331	73	7,0829	7,0829
28	19,1549	18,5838	74	6,7731	6,7731
29	18,9956	18,4298	75	6,4647	6,4647
30	18,8300	18,2707	76	6,1583	6,1583
31	18,6578	18,1060	77	5,8548	5,8548
32	18,4788	17,9362	78	5,5554	5,5554
33	18,2928	17,7610	79	5,2594	5,2594
34	18,1001	17,5805	80	4,9682	4,9682
35	17,9006	17,3942	81	4,6823	4,6823
36	17,6949	17,2028	82	4,4083	4,4083
37	17,4826	17,0056	83	4,1467	4,1467
38	17,2639	16,8029	84	3,8975	3,8975
39	17,0386	16,5945	85	3,6611	3,6611
40	16,8070	16,3805	86	3,4369	3,4369
41	16,5697	16,1607	87	3,2254	3,2254
42	16,3262	15,9356	88	3,0259	3,0259
43	16,0770	15,7054	89	2,8386	2,8386
44	15,8227	15,4703	90	2,6625	2,6625
45	15,5632	15,2305	91	2,4975	2,4975
46	15,2994	14,9855	92	2,3432	2,3432
47	15,0306	14,7361	93	2,2001	2,2001
48	14,7571	14,4824	94	2,0652	2,0652
49	14,4784	14,2243	95	1,9395	1,9395
50	14,1944	13,9616	96	1,8236	1,8236
51	13,9053	13,6944	97	1,7173	1,7173
52	13,6113	13,4231	98	1,6177	1,6177
53	13,3130	13,1474	99	1,5248	1,5248
54	13,0111	12,8678	100	1,4475	1,4475
55	12,7068	12,5849	101	1,3849	1,3849
56	12,4008	12,3007	102	1,3176	1,3176
57	12,0954	12,0167	103	1,2359	1,2359
58	11,7877	11,7276	104	1,1151	1,1151
59	11,4783	11,4352	105	0,9005	0,9005
60	11,1674	11,1394	106	0,4583	0,4583

ALLEGATO D TAV. n. 1

IMPORTO ANNUO DI PENSIONE ALL'ETA' Y CORRISPONDENTE AD UNA LIRA DI CONTRIBUTO VERSATO ALL'ETA' X

ASSICURATI AMBO I SESSI

X età al versamento	ETA' ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE															
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
0	1.3250	1.4428	1.5749	1.7238	1.8920	2.0831	2.3011	2.5511	2.8391	3.1730	3.5623	4.0192	4.5593	5.2026	5.9752	6.9112
1	1.2418	1.3522	1.4761	1.6155	1.7732	1.9523	2.1566	2.3909	2.6609	2.9737	3.3386	3.7668	4.2730	4.8759	5.6000	6.4773
2	1.1872	1.2928	1.4112	1.5445	1.6953	1.8665	2.0618	2.2858	2.5439	2.8430	3.1918	3.6012	4.0852	4.6616	5.3538	6.1926
3	1.1355	1.2364	1.3496	1.4772	1.6214	1.7851	1.9719	2.1861	2.4329	2.7190	3.0526	3.4442	3.9070	4.4583	5.1204	5,8225
4	1.0861	1.1826	1.2909	1 4129	1.5508	1.7075	1.8861	2.0910	2.3271	2.6008	2.9198	3.2944	3.7371	4.2643	4.8976	5.6649
5	1.0389	1.1312	1.2348	1.3515	1.4834	1.6333	1.8042	2.0002	2.2260	2.4878	2.7930	3.1512	3.5747	4.0791	4.6848	5.4187
6	0.9938	1.0821	1.1812	1.2928	1.4190	1.5623	1.7259	1.9133	2.1293	2.3797	2.6717	3.0144	3.4195	3.9019	4.4814	5.1834
7	0.9506	1 0352	1.1300	1.2367	1.3575	1.4945	1.6510	1.8303	2.0369	2.2765	2.5558	2 8836	3.2711	3.7326	4.2869	4.9585
8	0.9094	0.9902	1.0809	1.1831	1.2986	1.4297	1.5793	1.7509	1.9486	2.1777	2.4449	2.7585	3.1292	3.5707	4.1010	4.7434
9	0.8700	0.9473	1.0341	1.1318	1.2423	1.3677	1.5109	1.6750	1.8641	2.0833	2.3389	2.6389	2.9935	3.4159	3.9231	4.5377
10	0.8322	0.9062	0.9892	1.0827	1.1884	1.3084	1.4454	1.6023	1.7833	1.9930	2.2375	2.5245	2.8637	3.2678	3.7530	4.3410
11	0.7962	0.8670	0.9464	1.0358	1.1369	1.2517	1.3827	1.5329	1.7060	1.9066	2.1405	2.4150	2.7396	3.1261	3.5904	4.1528
12	0 7616	0.8294	0.9053	0.9909	1.0876	1.1974	1.3227	1.4664	1.6320	1.8259	2.0477	2.3103	2.6208	2.9906	3.4347	3.9727
13	0.7286	0.7934	0.8660	0.9479	1.0404	1.1455	1.2653	1.4028	1.5612	1.7448	1.9588	2.2101	2.5071	2.8608	3.2856	3.8004
14	0.6970	0.7589	0.8284	0.9067	0.9952	1.0957	1.2104	1.3419	1.4934	1.6690	1.8738	2.1141	2.3982	2.7366	3.1430	3.6353
15	0.6667	0 7259	0.7924	0.8673	0.9519	1.0481	1.1578	1.2835	1.4284	1.5964	1.7923	2.0222	2.2939	2.6176	3.0063	3.4772
16	0.6376	0.6943	0.7579	0.8295	0.9105	1.0024	1.1073	1.2276	1.3662	1.5269	1.7142	1.9341	2.1940	2.5035	2.8753	3.3256
17	0.6098	0.6640	0.7248	0.7933	0.8708	0.9587	1.0590	1.1740	1.3066	1.4603	1.6394	1.8497	2.0983	2.3943	2.7499	3.1807
18	0.5831	0.6350	0.6931	0.7586	0.8327	0.9168	1.0127	1.1227	1.2495	1.3964	1.5678	1.7689	2.0066	2.2897	2.6297	3.0417
19	0.5576	0.6072	0.6628	0.7255	0.7963	0.8767	0.9684	1.0736	1.1948	1.3354	1.4992	1.6915	1.9188	2.1895	2.5147	2.9066
20	0.5332	0.5806	0.6338	0.6937	0.7614	0.8383	0.9260	1.0266	1.1425	1.2769	1.4336	1.6174	1.8348	2.0937	2.4045	2.7813
21	0.5099	0.5552	0.6060	0.6633	0.7281	0.8016	0.8855	0.9816	1.0925	1.2210	1.3708	1.5466	1.7544	2.0020	2.2993	2.6594
22	0 4875	0.5309	0.5795	0.6343	0,6962	0.7665	0.8467	0.9386	1.0446	1.1675	1.3107	1.4788	1.6776	1.9143	2.1985	2.5430
23	0.4662	0.5076	0 5541	0.6065	0.6657	0.7329	0.8096	0.8975	0.9989	1.1163	1.2533	1.4141	1.6041	1.8304	2.1023	2.4316
24	0.4458	0.4854	0.5299	0.5799	0.6365	0.7008	0.7742	0.8582	0.9552	1.0675	1.1984	1.3522	1.5339	1.7503	2.0102	2.3251
25	0.4263	0.4642	0.5067	0.5545	0.6087	0.6701	0.7403	0.8207	0.9134	1.0208	1.1460	1.2930	1.4667	1.6737	1.9222	2.2234
26	0.4076	0.4438	0.4845	0.5303	0.5820	0.6408	0.7079	0.7848	0.8734	0.9761	1.0958	1.2364	1.4025	1.6004	1.8381	2.1261
27	0.3898	0.4244	0.4633	0.5071	0.5566	0.6128	0.6769	0.7504	0.8352	0.9334	1 0479	1.1823	1.3412	1.5304	1.7577	2.0330
28	0.3727	0.4058	0.4430	0.4849	0.5322	0.5860	0.6473	0.7176	0.7986	0.8925	1.0020	1.1305	1.2825	1.4634	1.6807	1.9440
29	0 3564	0.3881	0.4236	0.4636	0.5089	0.5603	0.6189	0.6862	0.7636	0.8534	0.9581	1.0810	1.2263	1.3993	1.6071	1.8509
30	0 3408	0.3711	0.4051	0.4433	0.4866	0.5358	0.5918	0.6561	0.7302	0.8160	0.9162	1.0337	1.1726	1.3380	1.5367	1.7775
31	0.3258	0.3548	0.3873	0.4239	0.4653	0.5123	0.5659	0.6273	0.6982	0.7803	0.8760	0.9884	1.1212	1.2794	1.4694	1.6995
32	0 3115	0.3392	0.3703	0 4053	0.4448	0.4898	0.5410	0.5998	0.6675	0.7460	0.8375	0.9450	1.0720	1.2232	1.4049	1.6249
33	0 2978	0.3243	0.3540	0.3875	0.4253	0.4683	0.5173	0.5734	0.6382	0.7132	0.8007	0.9034	1.0248	1.1695	1.3431	1.5535
34	0 2847	0.3100	0 3384	0 3704	0.4066	0.4476	0.4945	0.5482	0.6101	0 6818	0.7655	0.8637	0.9797	1.1180	1.2840	1.4851
35	0 2722	0.2964	0.3235	0.3541	0.3886	0.4279	0.4727	0.5240	0.5832	0.6518	0.7317	0.8256	0.9365	1.0686	1.2273	1.4195
36	0 2601	0.2832	0.3092	0.3384	0.3714	0.4089	0.4517	0.5008	0.5574	0.6229	0.6993	0.7890	0.8951	1.0213	1.1730	1.3568
37	0 2486	0.2707	0.2955	0 3234	0.3550	0 3909	0.4318	0.4787	0.5327	0.5954	0.6684	0.7541	0.8555	0.9762	1.1212	1.2968
38	0 2376	0 2587	0.2824	0 3091	0.3393	0 3735	0.4126	0.4574	0.5091	0.5689	0.6387	0.7207	0.8175	0.9328	1.0714	1.2392
39	0 2270	0 2472	0 2698	0 2953	0 3241	0 3569	0.3942	0.4371	0.4864	0.5436	0.6103	0.6886	0.7811	0.8913	1.0237	1.1841
40	0 2169	0 2361	0.2578	0 2821	0.3097	0 3409	0.3766	0.4175	0.4647	0.5193	0.5830	0.6578	0.7462	0.8515	0.9780	1.1312
41	0 2071	0 2256	0.2462	0 2695	0.2958	0 3257	0.3597	0.3988	0.4438	0.4960	0.5569	0.6283	0.7128	0.8133	0.9341	1.0604
42	0 1978	0.2154	0 2351	0 2573	0.2825	0 3110	0.3435	0.3808	0.4238	0.4737	0.5318	0.6000	0.6806	0.7767	0.8920	1 0317
43	0.1888	0.2056	0.2245	0 2457	0.2697	0.2969	0.3280	0.3636	0.4046	0.4522	0.5077	0.5728	0.6498	0 7415	0.8516	0 9850
44	0 1802	0 1963	0 2142	0 2345	0.2574	0 2834	0.3130	0.3470	0.3862	0.4316	0.4846	0.5467	0.6202	0.7077	0.8128	0.9402
45	0 1720	0 1873	0.2044	0 2237	0.2456	0 2704	0.2987	0.3311	0.3685	0.4118	0.4624	0.5217	0.5918	0.6753	0 7756	0.8971
46	0 1641	0 1786	0 1950	0 2134	0.2343	0 2579	0.2849	0.3159	0.3515	0.3929	0.4411	0.4976	0.5645	0.6441	0.7398	0.8557
47	0 1564	0.1703	0 1859	0 2035	0.2234	0 2459	0.2717	0.3012	0.3352	0.3746	0.4205	0.4745	0.5383	0.6142	0.7054	0.6159
48	0 1491	0.1623	0.1772	0 1940	0.2129	0 2344	0.2589	0.2870	0.3195	0.3570	0.4008	0.4522	0.5130	0.5854	0.6723	0.7777
49	0 1420	0 1547	0 1688	0 1848	0.2028	0 2233	0.2467	0.2735	0.3043	0.3401	0 3819	0.4309	0.4887	0.5577	0.6405	0.7409
50	0.1353	0 1473	0.1608	0 1760	0.1931	0.2126	0.2349	0 2604	0.2898	0.3239	0.3636	0.4103	0.4654	0.5311	0.6099	0 7055
51	0 1287	0.1402	0.1530	0.1675	0.1838	0.2024	0.2236	0.2478	0.2758	0.3083	0.3461	0.3905	0.4430	0.5055	0.5805	0 6715
52	0 1225	0.1333	0.1456	0.1593	0.1749	0.1925	0.2127	0.2358	0.2624	0.2932	0.3292	0.3715	0.4214	0.4808	0.5522	0.6387
53	0 1164	0.1268	0.1384	0.1515	0.1663	0.1830	0.2022	0.2242	0.2495	0.2788	0.3130	0.3532	0.4006	0.4572	0.5251	0.6075
54	0 1106	0.1205	0.1315	0.1439	0.1580	0.1739	0.1921	0.2130	0.2371	0.2649	0.2974	0.3356	0.3807	0.4344	0.4989	0 5771
55	0.1051	0.1144	0.1249	0.1367	0 1500	0.1652	0.1825	0.2023	0.2251	0.2516	0.2825	0.3187	0.3615	0.4125	0.4738	0.5480
56	0 0997	0.1086	0 1185	0.1297	0.1424	0.1567	0.1732	0.1920	0.2136	0.2388	0.2681	0.3024	0.3431	0.3915	0 4496	0.5200
57	0.0945	0.1029	0 1124	0.1230	0.1350	0.1486	0.1642	0.1820	0.2026	0.2264	0.2542	0.2868	0.3253	0.3712	0.4263	0.4931
58	0 0896	0 0975	0.1065	0.1165	0.1279	0.1408	0.1555	0.1724	0.1919	0.2145	0.2408	0.2717	0.3032	0.3517	0.4039	0.4672
59	0.0848	0.0923	0.1008	0 1103	0.1210	0.1333	0.1472	0.1632	0.1816	0.2030	0.2279	0.2571	0 2917	0.3328	0.3823	0.4422
60		0.0873	0.0953	0 1043	0.1144	0.1260	0 1392	0.1543	0.1717	0.1919	0.2155	0.2431	0.2758	0.3147	0.3614	0 4181
61			0.0900	0.0985	0.1081	0.1190	0.1315	0.1457	0.1622	0.1813	0.2035	0.2296	0.2605	0.2972	0.3414	0.3948
62				0.0929	0.1020	0.1123	0 1240	0.1375	0.1530	0 1710	0.1920	0.2166	0.2457	0 2804	0.3220	0 3724
63					0.0960	0.1057	0.1168	0.1295	0.1441	0 1611	0.1808	0.2040	0.2314	0 2641	0.3033	0.3508
64						0.0995	0.1099	0.1218	0.1356	0.1515	0.1701	0.1919	0.2177	0.2484	0.2853	0.3300
65							0.1032	0.1144	0.1273	0.1422	0.1597	0.1802	0.2044	0.2332	0.2679	0.3098
66								0.1072	0.1193	0.1333	0.1497	0.1689	0.1916	0 2186	0.2510	0.2904
67									0.1116	0.1247	0.1400	0.1579	0.1791	0.2044	0 2348	0.2716
68										0.1163	0.1306	0.1474	0.1672	0.1907	0.2191	0 2534
69											0.1216	0.1372	0.1556	0.1775	0.2039	0 2358
70												0.1273	0 1444	0.1648	0.1892	0.2189
71													0.1336	0.1524	0.1751	0.2025
72														0.1405	0.1751	0.1887
73															0.1614	0.1715
74															0.1483	0.1519

TAV. n. 2

RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA CORRISPONDENTE AL VERSAMENTO UNICO DI UNA LIRA ALL'ETA' X

ASSICURATI AMBO I SESSI

(Rendita pagabile in 13 rate, di cui 12 mensili posticipate ed una a fine d'anno)

Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.	Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.	Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.	Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.
0	0.0451	21	0.0474	42	0.0566	63	0.0875
0.6	0.0447	21.6	0.0475	42.6	0.0570	63.6	0.0889
1	0.0443	22	0.0476	43	0.0574	64	0.0903
1.6	0.0444	22.6	0.0477	43.6	0.0578	64.6	0.0918
2	0.0444	23	0.0479	44	0.0582	65	0.0934
2.6	0.0445	23.6	0.0480	44.6	0.0586	65.6	0.0950
3	0.0445	24	0.0481	45	0.0591	66	0.0967
3.6	0.0445	24.6	0.0483	45.6	0.0595	66.6	0.0984
4	0.0446	25	0.0484	46	0.0600	67	0.1002
4.6	0.0447	25.6	0.0486	46.6	0.0604	67.6	0.1021
5	0.0447	26	0.0487	47	0.0609	68	0.1041
5.6	0.0448	26.6	0.0489	47.6	0.0614	68.6	0.1061
6	0.0448	27	0.0490	48	0.0619	69	0.1083
6.6	0.0449	27.6	0.0492	48.6	0.0624	69.6	0.1105
7	0.0449	28	0.0494	49	0.0630	70	0.1128
7.6	0.0450	28.6	0.0495	49.6	0.0635	70.6	0.1152
8	0.0451	29	0.0497	50	0.0641	71	0.1178
8.6	0.0451	29.6	0.0499	50.6	0.0647	71.6	0.1204
9	0.0452	30	0.0501	51	0.0653	72	0.1232
9.6	0.0453	30.6	0.0503	51.6	0.0659	72.6	0.1261
10	0.0453	31	0.0505	52	0.0665	73	0.1291
10.6	0.0454	31.6	0.0507	52.6	0.0672	73.6	0.1323
11	0.0455	32	0.0509	53	0.0679	74	0.1356
11.6	0.0456	32.6	0.0511	53.6	0.0688	74.6	0.1390
12	0.0456	33	0.0513	54	0.0693	75	0.1427
12.6	0.0457	33.6	0.0516	54.6	0.0701	75.6	0.1464
13	0.0458	34	0.0518	55	0.0708	76	0.1503
13.6	0.0459	34.6	0.0521	55.6	0.0716	76.6	0.1544
14	0.0460	35	0.0523	56	0.0725	77	0.1586
14.6	0.0461	35.6	0.0526	56.6	0.0733	77.6	0.1629
15	0.0462	36	0.0528	57	0.0742	78	0.1675
15.6	0.0463	36.6	0.0531	57.6	0.0751	78.6	0.1722
16	0.0463	37	0.0534	58	0.0760	79	0.1771
16.6	0.0464	37.6	0.0537	58 6	0.0770	79.6	0.1822
17	0.0465	38	0.0540	59	0.0780	80	0.1876
17.6	0.0466	38.6	0.0543	59.6	0.0791		
18	0.0467	39	0.0546	60	0.0802		
18.6	0.0468	39.6	0.0549	60.6	0.0813		
19	0.0469	40	0.0552	61	0.0824		
19.6	0.0470	40.6	0.0556	61.6	0.0836		
20	0.0471	41	0.0559	62	0.0849		
20.6	0.0473	41.6	0.0563	62.6	0.0862		

TAV. n. 3

VALORI CAPITALI DI UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA DI UNA LIRA ALL'ETA' X

ASSICURATI AMBO I SESSI

(Rendita pagabile in 13 rate, di cui 12 mensili posticipate ed una a fine d'anno)

Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.	Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.	Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.	Età X a. m.	Rendite corrispondenti al versamento di 1 lira M. F.
0	22.1520	21	21.1104	42	17.6589	63	11.4283
0.6	22.3527	21.6	21.0578	42.6	17.5413	63.6	11.2492
1	22.5535	22	21.0053	43	17.4237	64	11.0702
1.6	22.5358	22.6	20.9502	43.6	17.3028	64.6	10.8892
2	22.5182	23	20.8951	44	17.1819	65	10.7083
2.6	22.4956	23.6	20.8374	44.6	17.0578	65.6	10.5259
3	22.4729	24	20.7796	45	16.9337	66	10.3436
3.6	22.4480	24.6	20.7190	45.6	16.8064	66.6	10.1599
4	22.4230	25	20.6584	46	16.6790	67	9.9763
4.6	22.3962	25.6	20.5951	46.6	16.5488	67.6	9.7916
5	22.3694	26	20.5318	47	16.4186	68	9.6069
5.6	22.3411	26.6	20.4656	47.6	16.2856	68.6	9.4213
6	22.3128	27	20.3993	48	16.1525	69	9.2358
6.6	22.2829	27.6	20.3300	48.6	16.0165	69.6	9.0499
7	22.2531	28	20.2608	49	15.8805	70	8.8640
7.6	22.2216	28.6	20.1886	49.6	15.7416	70.6	8.6778
8	22.1901	29	20.1164	50	15.6027	71	8.4916
8.6	22.1570	29.6	20.0411	50.6	15.4608	71.6	8.3052
9	22.1240	30	19.9658	51	15.3190	72	8.1189
9.6	22.0894	30.6	19.8875	51.6	15.1738	72.6	7.9327
10	22.0548	31	19.8092	52	15.0287	73	7.7465
10.6	22.0185	31.6	19.7278	52.6	14.8802	73.6	7.5611
11	21.9822	32	19.6464	53	14.7317	74	7.3756
11.6	21.9444	32.6	19.5619	53.6	14.5798	74.6	7.1927
12	21.9067	33	19.4773	54	14.4279	75	7.0097
12.6	21.8675	33.6	19.3396	54.6	14.2727	75.6	6.8308
13	21.8282	34	19.3019	55	14.1174	76	6.6520
13.6	21.7877	34.6	19.2111	55.6	13.9589	76.6	6.4786
14	21.7472	35	19.1203	56	13.8004	77	6.3051
14.6	21.7055	35.6	19.0269	56.6	13.6391	77.6	6.1377
15	21.6638	36	18.9335	57	13.4778	78	5.9702
15.6	21.6211	36.6	18.8352	57.6	13.3137	78.6	5.8078
16	21.5784	37	18.7369	58	13.1497	79	5.6454
16.6	21.5346	37.6	18.6359	58 6	12.9828	79.6	5.4878
17	21.4907	38	18.5348	59	12.8159	80	5.3301
17.6	21.4456	38.6	18.4303	59.6	12.6462		
18	21.4006	39	18.3258	60	12.4765		
18.6	21.3541	39.6	18.2179	60.6	12.3043		
19	21.3075	40	18.1100	61	12.1320		
19.6	21.2592	40.6	17.9988	61.6	11.9572		
20	21.2109	41	17.8876	62	11.7825		
20.6	21.1607	41.6	17.7732	62.6	11.6054		